

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

AI SENSI DEL D. LGS. N. 231 DEL 2001




ALLEGATI:

- A. [ELENCO REATI PRESUPPOSTO](#)
- B. ORGANIGRAMMA GENERALE METLAC
- C. [CODICE ETICO 231](#)
- D. [REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO](#)
- E. PROTOCOLLI:
 - a. [Protocollo reati contro la Pubblica Amministrazione](#)
 - b. [Protocollo reati Societari](#)
 - c. [Protocollo reati in materia di Ricettazione, Riciclaggio, Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e Autoriciclaggio](#)
 - d. [Protocollo reati in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro](#)
 - e. [Protocollo reati Ambientali](#)
 - f. [Protocollo Delitti informatici, trattamento Illecito di dati e Cyber-Sicurezza](#)
 - g. [Protocollo Reati contro l'Industria e il Commercio](#)
 - h. [Protocollo reati Tributarî e Illeciti in materia di Contrabbando](#)
- F. [Whistleblowing policy](#)

1	03/12/2021	Prima edizione approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione
Versione	Data	Motivo della modifica

PREMESSE

Per una agevole comprensione della struttura del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Metlac S.p.A., si riporta di seguito una illustrazione esemplificativa dei documenti da cui è composto tale modello.



1. FINALITÀ E PRINCIPI DI LEGGE

1.1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DELL'8 GIUGNO 2001

In data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 231 del 2001, recante la «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge del 29 settembre 2000, n. 300» (di seguito il "Decreto 231") entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la legislazione nazionale in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali a cui l'Italia ha aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari della

1	03/12/2021	Prima edizione approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione
Versione	Data	Motivo della modifica



Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto 231 ha introdotto, per la prima volta in Italia, la responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato. Si tratta di un ampliamento della responsabilità che coinvolge nella punizione di alcuni reati, oltre alla persona fisica che ha materialmente commesso il fatto illecito, gli enti che hanno tratto vantaggio dalla commissione dell'illecito o nel cui interesse l'illecito è stato commesso.

Ai sensi dell'art. 5, primo comma, del Decreto 231, la responsabilità dell'ente derivante da reato si configura se:

- a. l'illecito viene commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente
- b. il reato è commesso da:
 - persone che rivestono funzioni di rappresentanza, sia organica che volontaria, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa (dotata di autonomia finanziaria e funzionale) o che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell'ente (soggetti in posizione di vertice, "apicali")
 - persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati alla lettera (a) (soggetti "subordinati")

L'individuazione delle persone che, commettendo un reato nell'interesse o a vantaggio dell'ente, ne possono determinare la responsabilità rappresenta un punto chiave del Decreto 231. A mero titolo esemplificativo, rientrano tra i soggetti "apicali" i componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo dell'ente (Amministratori e Sindaci), il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, il Direttore Generale, i soggetti dotati di autonomia finanziaria e funzionale (ad es., i direttori esecutivi, i dirigenti con particolari qualifiche e funzioni), il datore di lavoro (o, a seconda della struttura dell'ente, i datori di lavoro ai sensi e per gli effetti delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro), i preposti alle sedi secondarie o ad unità locali dotate di autonomia funzionale e finanziaria. Sono, invece, soggetti "subordinati" le persone tenute ad eseguire le direttive dei soggetti apicali ovvero soggette alla loro vigilanza.

I parametri di "vantaggio" ed "interesse" contemplati dall'art. 5 del Decreto 231 rappresentano due distinti criteri di imputazione della responsabilità, potendo l'ente essere responsabile per il sol fatto che l'illecito viene commesso nel suo interesse, a prescindere dal conseguimento o meno di un concreto vantaggio per l'ente.

Si deve evidenziare che la responsabilità dell'ente, pur se definita come "amministrativa", ha forti analogie con la responsabilità penale sia per la circostanza che il suo accertamento avviene nell'ambito del processo penale, sia in quanto essa è autonoma rispetto a quella della persona fisica che ha commesso il reato e si aggiunge a quest'ultima. In proposito, l'art. 8, primo comma, del Decreto 231 statuisce che detta responsabilità sussiste anche quando:

- l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile
- il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia

Ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del Decreto 231, l'ente non risponde se i soggetti apicali o i soggetti subordinati hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

1.2. I REATI PRESUPPOSTO

Ai sensi dell'art. 2 del Decreto 231, l'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del reato.

1	03/12/2021	Prima edizione approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione
Versione	Data	Motivo della modifica

Pertanto, la responsabilità amministrativa degli enti si applica per le categorie di reati espressamente contemplate nel Decreto 231 (e in altre disposizioni di legge) e può configurarsi anche in relazione a reati commessi all'estero (come statuito dall'art. 4 del Decreto 231) purché per tali reati non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto. È altresì sanzionata la commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti di cui al Decreto 231. Il tentativo presuppone che siano stati posti in essere atti idonei e diretti in modo non equivocabile a commettere il delitto e l'azione non si compia o l'evento non si verifichi (art. 56 c.p.).

Nel Capo I, sezione III, artt. 24-25-*sexiesdecies*, del Decreto 231 e in altre disposizioni di legge, sono individuati i reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa da reato degli enti (di seguito i “**Reati Presupposto**”).

Ai fini della costruzione e del successivo aggiornamento del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo si è tenuto conto del costante evolversi del dettato normativo in materia di responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato.

La presente edizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è aggiornata al 3 dicembre 2021 e contempla tutte le fattispecie di reato e le altre novità legislative introdotte nel Decreto 231.

I Reati Presupposto contemplati nel Decreto 231 sono raggruppabili nelle seguenti macro-categorie:

- Reati nei Rapporti con La Pubblica Amministrazione - Articoli 24 e 25 del Decreto 231
- Delitti Informatici e Trattamento Illecito di Dati - Articolo 24-*bis* del Decreto 231
- Delitti di Criminalità Organizzata - Articolo 24-*ter* del Decreto 231
- Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo ed in strumenti o segni di riconoscimento - Articolo 25-*bis* del Decreto 231
- Delitti contro l'Industria ed il Commercio - Articolo 25-*bis*.1 del Decreto 231
- Reati Societari - Articolo 25-*ter* del Decreto 231
- Delitti con Finalità di Terrorismo ed Eversione dell'Ordine Democratico - Articolo 25-*quater* del Decreto 231
- Delitti contro la Persona - Articolo 25-*quater*.1. del Decreto 231
- Delitti contro la Personalità Individuale - Articolo 25-*quinqies* del Decreto 231
- Reati di Abusi di Mercato - Articolo 25-*sexies* del Decreto 231
- Reati Commessi con Violazione delle Norme in Materia di Sicurezza e Salute Nei Luoghi di Lavoro - Articolo 25-*septies* del Decreto 231
- Reati di Ricettazione, Riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché Autoriciclaggio - Articolo 25-*octies* del Decreto 231
- Delitti in Materia di violazione del Diritto d'Autore - Articolo 25-*novies* del Decreto 231
- Delitti contro l'Amministrazione della Giustizia - Articolo 25-*decies* del Decreto 231
- Reati Ambientali - Articolo 25-*undecies* del Decreto 231
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare - Articolo 25-*duodecies* del Decreto 231
- Razzismo e Xenofobia - Articolo 25-*terdecies* del Decreto 231
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati - Articolo 25-*quaterdecies* del Decreto 231

1	03/12/2021	Prima edizione approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione
Versione	Data	Motivo della modifica



- Reati tributari - Articolo 25-*quiquiesdecies* del Decreto 231
- Reati in materia di Contrabbando - Articolo 25 - *sexiesdecies* del Decreto 231
- Delitti inerenti al crimine organizzato internazionale

* . * . *

Per un elenco analitico dei Reati Presupposto e delle sanzioni applicabili si rimanda all'Allegato A) del presente Modello di Organizzazione, Gestione e controllo.

Resta inteso che, il catalogo dei Reati Presupposto è suscettibile di modifiche e integrazioni, sia attraverso modifiche dirette del Decreto 231, sia mediante l'approvazione di testi normativi che dispongano l'applicabilità - integrale o parziale - del Decreto 231 a fattispecie di reato ulteriori rispetto a quelle attualmente previste.

L'Organismo di Vigilanza effettuerà un periodico e attento monitoraggio delle possibili evoluzioni normative, ciò al fine di promuovere i necessari aggiornamenti del Modello e dei presidi di controllo adottati in relazione ai nuovi "rischi-reato", ovvero l'adozione di nuovi Protocolli specifici per le nuove aree di rischio-reato.

1.3. LE SANZIONI

La *ratio* della legge e delle sanzioni previste nel Decreto 231 è quella di sensibilizzare le imprese affinché adottino sistemi di *compliance* e *governance* aziendale in grado di prevenire la commissione di reati e, per così dire, «punire» le imprese per:

- **colpa di organizzazione:** ossia, assenza/carenza di una idonea organizzazione finalizzata a prevenire il rischio di reato;
- **colpa di reazione:** ossia, inerzia nell'adeguare l'organizzazione successivamente alla commissione del reato.

L'ente, quindi, risponde ed è soggetto alle sanzioni previste nel Decreto 231 se non ha adottato le misure necessarie per impedire la commissione di reati della specie di quello realizzato.

Le sanzioni applicabili a seguito della commissione del reato o del mero tentativo possono consistere in:

- sanzioni pecuniarie:** l'operatività della sanzione pecuniaria è "*indefettibile*". Pertanto, le sanzioni pecuniarie si applicano sempre per ogni illecito ed hanno natura afflittiva e non risarcitoria. Le sanzioni sono calcolate in base ad un sistema "*per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille*"; ogni singola quota va da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549. Le sanzioni sono applicate dal giudice in base al criterio della commisurazione, avuto riguardo alle condizioni patrimoniali ed economiche dell'ente nonché alla gravità del fatto, al grado di responsabilità dell'ente e all'attività riparatoria attuata dall'ente a seguito della commissione del reato. Sono altresì previsti meccanismi di aumento della sanzione sino a dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'ente (per i reati in materia di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato).
- sanzioni interdittive:** a differenza della sanzione pecuniaria, le sanzioni interdittive si applicano "*congiuntamente*" alla sanzione pecuniaria soltanto se espressamente previste dalla legge (per la specifica fattispecie delittuosa) e soltanto se ricorrono le condizioni previste nel Decreto 231 ossia l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in

1	03/12/2021	Prima edizione approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione
Versione	Data	Motivo della modifica

posizione apicale ovvero da dipendenti (a causa di gravi disfunzioni organizzative) oppure in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive contemplate all'art. 9, comma 2, del Decreto 231 sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi

Le sanzioni interdittive possono paralizzare l'attività dell'ente (come nel caso dell'interdizione dallo svolgimento dell'attività) e quindi consistere in *sanzioni incapacitanti* oppure possono condizionare l'attività dell'ente attraverso la limitazione della sua capacità giuridica o di facoltà o diritti conseguenti ad un provvedimento amministrativo (incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, revoca o sospensione di licenze, ecc.) o con la sottrazione di risorse finanziarie (esclusione da agevolazione e revoca di quelli già concessi).

Il regime ordinario delle sanzioni interdittive è quello della *temporaneità* delle stesse che sono quindi applicate secondo la durata stabilita nel Decreto 231, sebbene per alcune ipotesi di particolare gravità la sanzione interdittiva può essere applicata in via definitiva (art. 16 del Decreto 231). Presupposto per l'applicazione di una sanzione interdittiva definitiva è la reiterata applicazione di misure interdittive temporanee in un determinato arco temporale (irrogazione della stessa sanzione per 3 volte negli ultimi sette anni).

Le sanzioni interdittive possono altresì essere applicate in via cautelare e in particolare quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede (art. 45 del Decreto 231);

- c. **la confisca:** si tratta di una sanzione autonoma ed obbligatoria ed è sempre disposta con la sentenza di condanna. La confisca ha per oggetto il prezzo od il profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. Quando non è possibile eseguire la confisca del prezzo o del profitto del reato, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato. La confisca mira a contrastare lo sfruttamento dell'illecito a fini di lucro.
- d. **la pubblicazione della sentenza:** la sanzione può essere disposta dal giudice soltanto quando viene irrogata all'ente una sanzione interdittiva.

1.4. AZIONI ESIMENTI DALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Gli articoli 6 (*soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente*) e 7 (*soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente*) del Decreto 231 prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'ente, diversificate in funzione del soggetto che compie il reato.

1	03/12/2021	Prima edizione approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione
Versione	Data	Motivo della modifica

A. Soggetti apicali

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Decreto 231, per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente da **soggetti in posizione apicale** (art. 5, comma 1, lettera a) del Decreto 231, l'ente non risponde se si dimostra che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi
- il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli, nonché di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo¹
- le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione adottati dall'ente
- non vi è stata omessa od insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza, deputato alla vigilanza sul funzionamento ed osservanza dei modelli ed alla cura degli aggiornamenti

L'art. 6, comma 2, del Decreto 231 indica le caratteristiche essenziali per la costruzione di un modello di organizzazione, gestione e controllo, stabilendo che il modello deve:

- individuare le aree/settori di attività nel cui ambito esiste la possibilità di commettere i reati previsti dal Decreto 231; si tratta di effettuare una c.d. "mappatura dei rischi"; ciò presuppone l'analisi del contesto aziendale necessaria non solo per individuare le aree/settori di attività "a rischio reato", ma anche per determinare le modalità secondo le quali possono verificare eventi pregiudizievoli ai fini di cui al Decreto 231
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire; ciò presuppone la valutazione del sistema di controllo preventivo esistente all'interno dell'ente e della sua capacità di contrastare/ridurre efficacemente i rischi individuati, nonché il suo eventuale adeguamento in modo da attuare un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi individuati
- individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello

L'art. 6, comma 2-bis, del Decreto 231 (inserito dall'art.2, comma 1, della Legge n. 179 del 30 novembre 2017 c.d. Legge sul *Whistleblowing*) prevede inoltre che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo debba prevedere:

- uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b) (di seguito anche "*Whistleblower*" o "*Segnalante*"), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e

¹ Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del Decreto 231 negli enti di piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente. Inoltre, ai sensi dell'art. 6, comma 4-bis, del Decreto 231, nelle società di capitali, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo sulla gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza.

1	03/12/2021	Prima edizione approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione
Versione	Data	Motivo della modifica

gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione

- almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante
- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione
- nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate

Con il termine **Segnalante** o **Whistleblower** si intende il soggetto apicale o suo sottoposto che effettua una segnalazione in merito a condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231, ovvero in merito a violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla società, di cui sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte all'interno della società medesima.

B. Soggetti sottoposti

Con specifico riferimento ai **soggetti sottoposti all'altrui direzione**, ai sensi dell'art. 7 del Decreto 231, per i reati commessi da soggetti sottoposti all'altrui direzione (art. 5, comma 1, lettera b) del Decreto 231), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza dei predetti obblighi, qualora l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello verificatosi.

Ai sensi dell'art. 7, commi 3 e 4, del Decreto 231, il modello deve prevedere, in base alla "*natura ed alla dimensione dell'ente*", misure idonee atte a garantire lo svolgimento delle attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazione di rischio. A tal fine, l'efficace attuazione del modello richiede:

- un'attività di verifica periodica e l'eventuale modifica del modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello

Con specifico riferimento alla tutela e salute nei luoghi di lavoro, prescrizioni sull'adozione del modello sono previste all'art. 30 del D. Lgs. n. 81 del 2008 in forza del quale i modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati sulla base di alcuni sistemi di controllo del rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori (linee guida UNI-INAIL del 2001 o *British Standard OHSAS 18001: 2007*) si presumono conformi ai requisiti di idoneità ai fini dell'efficacia esimente della responsabilità da reato dell'ente.²

² In particolare, l'art. 30 del D. Lgs. n. 81 del 2008 dispone quanto segue:

- 1) «Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
 - a. al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
 - b. alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;

1	03/12/2021	Prima edizione approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione
Versione	Data	Motivo della modifica



Il Decreto 231 prevede inoltre che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative di categoria, quali – ad esempio – Confindustria o le altre associazioni di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto 231.³

Le disposizioni della Legge sul **Whistleblowing** (art. 6, comma 2-bis, del Decreto 231) richiamate alla precedente sezione sui soggetti apicali, **si applicano anche ai soggetti sottoposti**, ossia ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettera b).

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEL GRUPPO METLAC

2.1. APPROCCIO METODOLOGICO NELL'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEL GRUPPO

Il Gruppo Metlac (di seguito anche "**Metlac**") ha ritenuto essenziale e conforme alla propria politica aziendale adottare un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto 231 (di seguito il "**Modello**"), affinché coloro che operano in e con Metlac osservino, nello svolgimento delle proprie attività e prestazioni, un comportamento tale da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto 231 e nelle altre disposizioni di legge.

Per società appartenenti al Gruppo Metlac si intendono tutte le società operative italiane controllate da METLAC HOLDING S.p.A. (società capogruppo) e in particolare:

- **METLAC S.p.A.:** società principale del Gruppo Metlac con sede a Bosco Marengo (Alessandria), *operations* e commercializzazione
- **METINKS S.r.l.:** società del gruppo con sede legale in Cava dei Tirreni (Salerno) che produce inchiostri offset per litolatta
- **CERITEC. S.r.l.:** società del gruppo con sede in Bosco Marengo (Alessandria) che svolge attività di ricerca e sviluppo, segreteria tecnica, assistenza tecnica e controllo qualità. Tale società opera

- c. alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d. alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e. alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f. alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g. alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h. alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

- 2) Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.
- 3) Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicurino le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
- 4) Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.
- 5) In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.
- 6) La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'articolo 11.»

³ Si richiamano in questa sede le "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001" approvate da Confindustria, nella versione aggiornata al mese di giugno 2021 recano indicazioni specifiche per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo in base al dettato normativo.

1	03/12/2021	Prima edizione approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione
Versione	Data	Motivo della modifica



esclusivamente per le altre società del Gruppo Metlac e non detiene rapporti con altre società sul mercato

Nonché le società estere appartenenti al gruppo:

- **METLAC USA**
- **METLAC INTERNATIONAL Messico:** società sita in Messico inizialmente costituita per lo svolgimento di attività di importazione e distribuzione nel continente americano e ora attiva anche nella produzione di vernici, smalti e lacche per *metal packaging*

Per completezza, si precisa che al momento dell'adozione della presente prima edizione del Modello, è in corso di costituzione un'ulteriore *subsidiary* in Brasile.

Con specifico riferimento alle *subsidiary* aventi sede all'estero, si precisa che il Gruppo Metlac – in conformità a quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 11626 del 7 aprile 2020 - ha ritenuto necessario prevedere l'applicazione del Modello anche a Metlac USA e Metlac International e, in generale, alle ulteriori società controllate aventi sede all'estero.

Ciò in quanto, secondo la citata Cassazione: l'ente risponde **“a prescindere dalla sua nazionalità o dal luogo ove si trova la sua sede principale o esplica in via preminente la propria operatività, qualora il reato presupposto sia stato commesso sul territorio nazionale [omissis...] all'ovvia condizione che siano integrati gli ulteriori criteri di imputazione della responsabilità D.Lgs. 231 del 2001.**

Per tale ragione, è del tutto irrilevante la circostanza che il centro decisionale dell'ente si trovi all'estero e che la lacuna organizzativa si sia realizzata al di fuori dei confini nazionali”.

Le società appartenenti al Gruppo Metlac adottano, in autonomia, con delibera del proprio organo amministrativo e sotto la propria responsabilità, un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, recependo i contenuti e i principi del presente Modello, in considerazione della natura e del tipo di attività svolta, nonché delle dimensioni e della struttura della propria organizzazione.

L'organo amministrativo di ciascuna società appartenente al Gruppo Metlac - contestualmente all'adozione del proprio Modello – provvede a istituire l'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello (di seguito l'“**Organismo di Vigilanza**”) in conformità a quanto previsto dal Decreto 231 e ne nomina i componenti.

Per l'adozione della presente edizione del Modello, si è tenuto conto di tutte le procedure, protocolli e in generale delle misure già implementate da Metlac. Per un elenco dettagliato si rimanda alla Mappatura delle Aree a Rischio di Metlac.

Per l'adozione del Modello, Metlac si è ispirata, tra l'altro, alle Linee Guida di Confindustria (nella loro ultima versione risultante dall'aggiornamento nel mese giugno 2021), al documento predisposto da Federchimica “Il D. Lgs.231/01 e i reati in materia di Sicurezza, Salute e Ambiente: aggiornamenti” approvato dal Ministero della Giustizia con comunicazione scritta del 19 aprile 2018 e aggiornato al mese di giugno 2021”, nonché alle circolari di Assonime.

Metlac ha utilizzato le linee guida e circolari di cui sopra come base di elaborazione del proprio Modello, il quale, tuttavia, è stato poi “calato” nella realtà aziendale nella quale è destinato a trovare attuazione (in conformità a quanto espresso dalla Cass. Pen. con sentenza del 30 gennaio 2014, n. 4677).

La metodologia adottata da Metlac in occasione dell'adozione della prima edizione del Modello ha previsto la definizione *ex-ante* dei contenuti del Modello finalizzata, in genere, alla promozione della c.d. “cultura di organizzazione aziendale”. Tale attività è stata volta a incoraggiare una condotta etica e un impegno di

1	03/12/2021	Prima edizione approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione
Versione	Data	Motivo della modifica



osservanza della legge, nonché la prevenzione dei comportamenti illeciti attraverso una preliminare analisi delle attività aziendali e delle macro-aree di rischio.

Successivamente, sono state definite, in via prioritaria, le azioni di controllo e le regole di comportamento da rispettarsi. Il sistema di gestione sarà oggetto di costante verifica in funzione degli aggiornamenti da effettuarsi per una maggiore efficacia del Modello.

Il predetto approccio metodologico:

- ha consentito di **valorizzare** al meglio il patrimonio già esistente in Metlac in termini di *policy*, procedimenti, regole e normative interne che indirizzano e governano la gestione dei rischi e l'effettuazione dei relativi controlli
- ha reso disponibile **un'integrazione** all'impianto normativo e metodologico da diffondere all'interno della struttura aziendale al fine di rispondere al meglio a quanto previsto dal Decreto 231 e che, comunque, potrà essere perfezionato nel tempo
- permette di gestire con modalità univoca tutte le regole operative aziendali

* . * . *

Le successive modifiche e integrazioni del presente Modello rientrano tra le competenze dell'organo amministrativo di ciascuna società del Gruppo Metlac. Gli Amministratori sono autorizzati disgiuntamente ad apportare modifiche / variazioni / integrazioni al Modello che non richiedano lo svolgimento di ulteriori attività di risk assessment (quali, ad esempio, la variazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ecc.).

2.1.1. LE ATTIVITÀ SVOLTE PER LA COSTRUZIONE DEL MODELLO

La predisposizione del presente Modello è volta alla creazione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del Decreto 231 e ispirate oltre che alle norme in esso contenute anche alle politiche aziendali applicate internamente a Metlac.

Per la costruzione del Modello, Metlac si è basata:

- sulle prescrizioni del Decreto 231, con particolare riguardo ai cambiamenti legislativi ed agli orientamenti giurisprudenziali in tema di responsabilità amministrativa conseguente da reato
- sui codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati ed approvati dal Ministero della Giustizia e, in particolare, sulle Linee Guida di Confindustria, edizione giugno 2021, il documento predisposto da Federchimica "Il D. Lgs.231/01 e i reati in materia di Sicurezza, Salute e Ambiente: aggiornamenti", aggiornato al mese di giugno 2021 e i comunicati e circolari Assonime
- sul proprio sistema di *corporate governance* e sulla sua realtà organizzativa, con particolare riguardo agli organigrammi e alla distribuzione di funzioni, responsabilità
- sulle *policies* e sui sistemi di controllo già applicati da Metlac, in quanto idonei strumenti di supporto per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni di Metlac e, pertanto, efficaci misure di prevenzione di reati e di comportamenti illeciti in genere, inclusi quelli previsti dal Decreto 231

Per la costruzione del Modello, si sono tenute delle riunioni preliminari con consulenti esterni al fine di valutare e definire l'approccio per la costruzione del Modello e le attività da svolgersi.

Tale attività è stata svolta tramite:

- a. **L'esame della documentazione**, tra cui:

1	03/12/2021	Prima edizione approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione
Versione	Data	Motivo della modifica

- gli organigrammi
- le policies e procedure di Metlac a presidio dello svolgimento delle attività aziendali;
- la documentazione relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro
- la documentazione in materia Seveso
- la documentazione contrattuale
- la documentazione societaria

come meglio identificati nel proseguo e nei protocolli 231.

b. **Lo svolgimento di interviste** alle principali funzioni aziendali e al personale di Metlac, utilizzando un Questionario all'uopo predisposto e agli atti di Metlac (unitamente al documento "Esiti Questionario preliminare per la costruzione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 231 dell'8 giugno 2001").

Le interviste hanno consentito di mappare la realtà aziendale, sia sotto il profilo della struttura che dell'operatività aziendale, e verificare – tra l'altro - lo stato di effettività, efficacia e osservanza delle procedure aziendali. L'individuazione delle aree a rischio ha rappresentato un'attività fondamentale per la costruzione del Modello di Metlac.

Si è pertanto provveduto alla predisposizione del documento "**Mappatura delle Aree Aziendali Sensibili**" (**Risk Assessment**) che identifica in quali aree/settori di attività e secondo quali modalità possono verificarsi gli eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal Decreto 231. La "Mappatura delle Aree Aziendali Sensibili" riporta:

- i potenziali reati presupposto associabili ad attività aziendali ritenute sensibili (di cui si illustra in breve il contenuto)
- le macro aree/settori di attività aziendali rilevanti ai fini dei reati contemplati
- nel dettaglio, gli ambiti/funzioni aziendali e attività e processi potenzialmente a rischio reato (tenendo conto dei diversi profili degli esponenti aziendali interessati e, in particolare, dei soggetti apicali e dei soggetti subordinati)
- le possibili realizzazioni dei reati presupposto
- i potenziali enti pubblici che potrebbero essere interessati ai reati contemplati;
- eventuali osservazioni sulla realtà aziendale di Metlac (anche a supporto delle valutazioni effettuate nella mappatura delle aree aziendali sensibili)
- i protocolli (manuali, procedure gestionali e/o organizzative) applicati da Metlac, set di documenti consegnati ai dipendenti al momento dell'assunzione, *policy* e procedure vigenti) e utilizzati per far fronte al rischio di reato
- il calcolo del rischio residuo di commissione del reato

Per la predisposizione della Mappatura delle Aree Aziendali Sensibili, si è tenuto conto della storia e delle vicende di Metlac e delle caratteristiche dei soggetti operanti nel settore nel quale la medesima opera.

Pertanto, particolare considerazione è stata data alle attività produttive svolte presso gli stabilimenti di Bosco Marengo e di Cava dei Tirreni e alla circostanza che lo stabilimento di Bosco Marengo è soggetto alla normativa Seveso con Codice Identificativo nazionale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. IT/NA250

Per i reati di omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime (commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della Salute sul Lavoro), atteso che la loro commissione

1	03/12/2021	Prima edizione approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione
Versione	Data	Motivo della modifica

può riguardare ogni funzione aziendale, l'indagine ha riguardato la struttura organizzativa di Metlac nel suo complesso, non essendo possibile escludere a priori alcun ambito di attività (come suggerito da Confindustria nelle Linee Guida). Particolare attenzione è stata prestata alle attività svolte da Metlac presso gli stabilimenti di Cava dei Tirreni e Bosco Marengo.

Inoltre, particolare attenzione è stata altresì posta ai processi finanziari e ai rapporti intrattenuti da Metlac con soggetti terzi.

In tale ottica, le attività svolte per la costruzione del Modello sono state svolte prestando un elevato grado di attenzione alle suddette aree, nonché analizzando nelle medesime, in modo specifico, le attività di controllo poste in essere da Metlac al fine di prevenire il rischio di commissione di comportamenti in violazione del Decreto 231.

- c. A seguito della predisposizione della Mappatura delle Aree Aziendali Sensibili e dell'individuazione delle potenziali modalità di realizzazione dei reati nelle diverse aree aziendali, è stata condotta **l'analisi del sistema di controllo interno** per verificare, in particolare:
- o l'esistenza di regole comportamentali di carattere generale a presidio delle attività svolte
 - o l'esistenza e l'adeguatezza di formalizzate procedure per la regolamentazione dello svolgimento delle attività nel rispetto dei principi di: tracciabilità degli atti, oggettivazione del processo decisionale, previsione di adeguati punti di controllo
 - o il rispetto e l'attuazione concreta del generale principio di separazione dei compiti
 - o l'esistenza di livelli autorizzativi a garanzia di un adeguato controllo del processo decisionale
 - o l'esistenza di specifiche attività di controllo e di monitoraggio sulle attività "critiche" in relazione al Decreto 231

La valutazione del sistema di controllo interno è stata espressamente mirata ai fini di cui al Decreto 231.

* . * . *

In base all'esito delle suddette attività propedeutiche alcune fattispecie di reato contemplate dal Decreto 231 non sono state ritenute, allo stato, rilevanti per Metlac, ciò in quanto non sono state rinvenute le condizioni e/o i presupposti per la commissione del reato, vale a dire che il reato non è risultato realizzabile nell'ambito delle attività aziendali ragionevolmente prevedibili, tra di esse:

- **alcuni delitti contro la personalità individuale** (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, reati in materia di pornografia e le altre fattispecie delittuose contemplate nell'art. 25-*quinquies* del Decreto 231). In proposito, a titolo indicativo, si segnala che – in relazione ai reati in materia di pornografia - si è considerato e valutato che Metlac non svolge attività nel settore editoriale o audiovisivo né svolge attività per via telematica; sono state inoltre valutate le difficoltà di individuare la sussistenza di un interesse o di un vantaggio da parte di Metlac derivante dalla commissione di tali reati come, ad esempio, nell'ipotesi del reato di "iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile". Per lo specifico reato di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, si è tuttavia tenuto conto che, una delle principali modalità di realizzazione, in concorso con terzi, consiste nell'acquisto consapevole di materie prime e prodotti da fornitori che utilizzano pratiche di mantenimento in schiavitù o in servitù al fine di ottenere un vantaggio commerciale
- **i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**. In proposito, a titolo indicativo, si segnala che il reato di addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale di cui all'art. 270-*quinquies* non è stato ritenuto rilevante per Metlac atteso anche che ai fini della configurabilità di tale delitto è richiesto un duplice dolo specifico, caratterizzato dalla realizzazione di una condotta in concreto idonea al compimento della fattispecie di reato;

1	03/12/2021	Prima edizione approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione
Versione	Data	Motivo della modifica

- il reato di **pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**
- i reati di **xenofobia e razzismo** inseriti all'art. 25-terdecies del Decreto 231 dalla Legge 167 del 20 novembre 2017
- i reati di **frode in competizione sportiva** ed **esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa**

A presidio dei predetti reati, Metlac ha comunque considerato di importanza primaria condannare fermamente ogni condotta volta ad integrare fattispecie di reato, inserendo i protocolli preventivi direttamente nel proprio Codice Etico 231. Gli stessi reati sono stati comunque inseriti nella Mappatura delle Aree Aziendali Sensibili.

Altre fattispecie di reato sono invece risultate di remota commissione o di improbabile realizzazione, in quanto, pur essendo potenzialmente presente il rischio di commissione del reato presupposto, non vi sono – attualmente – le condizioni di realizzazione dell'illecito. In tali casi, sono state comunque individuate le aree potenzialmente esposte a rischio reato e, quando possibile, gli specifici parametri da tenere sotto controllo. A titolo esemplificativo, rientrano in tale classificazione la maggior parte dei “delitti contro l'industria e il commercio”.

I predetti reati sono comunque espressamente previsti nella Mappatura delle Aree Aziendali Sensibili e a presidio degli stessi, Metlac ha considerato di primaria importanza condannare fermamente ogni condotta volta ad integrare le predette fattispecie di reato, inserendo i protocolli preventivi direttamente nel proprio Codice Etico 231.

Per una più completa analisi dei reati i cui presupposti risultano insufficienti e per i reati ritenuti allo stato non applicabili si rinvia alla Mappatura delle Aree Aziendali Sensibili.

2.1.2. METLAC SI IMPEGNA COMUNQUE A SVOLGERE UN'ATTIVITÀ DI CONTINUO MONITORAGGIO DELLE AREE SENSIBILI A RISCHIO REATO, AGGIORNANDO DI CONSEGUENZA LA MAPPATURA DELLE AREE AZIENDALI SENSIBILI LA GESTIONE DEL RISCHIO

Ai fini della costruzione e dei successivi aggiornamenti del Modello, Metlac ha valutato il proprio sistema di controlli, adeguandolo, all'occorrenza, in termini di capacità di contrastare efficacemente il rischio residuo di reato, ove identificato.

Pertanto, le attività di valutazione del rischio hanno altresì riguardato l'individuazione e misurazione del “**Rischio Residuo di reato**”.

Il **Rischio Residuo di reato** rappresenta il valore di esposizione al rischio di commissione dei reati presupposto ed è stato calcolato tenendo conto dei seguenti fattori:

- la Probabilità di commissione del reato (P)
- la Magnitudo (M), ovvero la gravità del reato per la persona giuridica responsabile della commissione del reato presupposto

Si riporta di seguito la tabella esemplificativa del calcolo del rischio residuo, come risultante dalla Mappatura delle Aree Aziendali Sensibili:

R= (PxM) / FM		
LIVELLO	PROBABILITÀ= P	MAGNITUDO= M
1	BASSA	BASSA
2	MEDIA	MEDIA
3	ALTA	ALTA

1	03/12/2021	Prima edizione approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione
Versione	Data	Motivo della modifica



	P= probabilità di commissione del reato	M= magnitudo o gravità del reato, determinata alla luce delle sanzioni connesse al reato commissibile nello svolgimento dell'attività oggetto di analisi
MAGNITUDO	<p><u>BASSA</u> (M=1) = confisca del profitto per riparazione delle conseguenze del reato;</p> <p><u>MEDIA</u> (M=2) = sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - commissione reato singolo - pluralità di illeciti (sanzione illecito + grave aumentato fino al triplo; <p><u>ALTA</u> (M=3) sanzioni interdittive e pubblicazione della sentenza: interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione temporanea (da 3 a 24 mesi) o revoca di autorizzazioni, licenze e concessioni funzionali alla commissione del reato; sospensione definitiva, esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, ecc. e l'eventuale revoca di quelli già commessi, pubblicazione sentenza.</p>	
FATTORI MITIGANTI	<p><u>FM INSUFFICIENTI</u> (FM=0,5): modalità organizzative e gestionali insufficienti rispetto alla conformità legislativa (in tal caso il divisore costituisce un elemento aggravante e non mitigante che andrà ad amplificare il risultato negativo)</p> <p><u>FM MINIMI</u> (FM=1): livello di sufficienza rispetto alla conformità legislativa (non costituisce azione mitigante né aggravante)</p> <p><u>FM MEDI</u> (FM=2): presenza di almeno 3 modalità organizzative formalizzate e di controllo in aggiunta ai minimi di legge derivanti da: policy, regolamenti, mansionari, procedure, controlli operativi e autorizzativi, comunicazioni interne ecc.</p> <p><u>FM ALTI</u> (FM=3): Presenza di almeno due delle seguenti modalità organizzative e di monitoraggio in aggiunta a quelle necessarie per il raggiungimento di FM Medi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Software e/o tracciabilità - Auditing interno - Attività di Reporting (all'OdV quando verrà nominato). 	
LIVELLO DI RISCHIO R= P x M	R = P x M = Valore di esposizione al rischio di commissione dei reati presupposto senza tenere conto dei Fattori Mitiganti	
RISCHIO RESIDUO RR= R/FM	<p>(RR = R / FM) = Valore di esposizione al rischio di commissione dei reati presupposto tenuto conto di eventuali Fattori Mitiganti adottati dalla Società.</p> <p>Per il calcolo del Rischio Residuo, il valutatore ha a disposizione le seguenti variabili;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Probabilità (P) - Fattori Mitiganti (FM) <p>La Magnitudo (M) è definita sulla base delle sanzioni massime applicabili previste dal legislatore.</p>	
RISCHIO RESIDUO ACCETTABILE	<p>La <u>soglia concettuale di accettabilità</u> del rischio di commissione di reati dolosi è rappresentata da un SISTEMA di PREVENZIONE tale da non poter essere aggirato se non FRAUDOLENEMENTE.</p> <p>La <u>soglia concettuale di accettabilità</u> va diversamente modulata in relazione al rischio di commissione di reati colposi ed è rappresentata dalla realizzazione di una condotta in violazione del modello organizzativo di prevenzione, nonostante la puntuale osservanza dell'Organismo di Vigilanza dei suoi obblighi di vigilanza previsti dal D. Lgs. 231/2001.</p>	

Le modalità di calcolo del livello di rischio (R) sono rappresentate nella seguente tabella, ove si ha altresì evidenza del valore attribuito al livello di rischio accettabile: **R accettabile ≤ 4.**

1	03/12/2021	Prima edizione approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione
Versione	Data	Motivo della modifica



Livello di Rischio R= PXM	M=1	M=2	M=3
PI / NA = 0	Presupposti insufficienti / Non Applicabile	Presupposti insufficienti / Non Applicabile	Presupposti insufficienti / Non Applicabile
P=1	R=1 Rischio molto Basso	R=2 Rischio Basso	R=3 Rischio Accettabile
P=2	R=2 Rischio Basso	R=4 Rischio Accettabile	R=6 Rischio Reale
P=3	R=3 Rischio Accettabile	R=6 Rischio Reale	R=9 Rischio Critico

L'attribuzione dei Fattori Mitiganti (FM) viene valutata a seconda del reato presupposto ed è suscettibile di variazioni nel tempo e di aggiornamenti ove necessari.

Metlac ha quindi predisposto un sistema di controllo volto ad eliminare i rischi di commissione di reati presupposto e, ove ciò non fosse possibile, a ridurre tali rischi ad un livello di "rischio residuo accettabile", così come inteso da Confindustria nelle sue Linee Guida.

La soglia di accettabilità del rischio varia a seconda della natura del reato, in particolare:

- per i reati dolosi tale soglia è rappresentata da un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente
- per i reati colposi (in cui manca la volontà dell'evento lesivo) la soglia di rischio accettabile è rappresentata dalla realizzazione di una condotta in violazione del Modello, nonostante la puntuale osservanza degli obblighi previsti dal Decreto 231 da parte dell'Organismo di Vigilanza

I presidi per l'eliminazione o riduzione del rischio applicabili vengono individuati:

- nel Codice Etico
- nelle regole di condotta specificamente individuate in ogni attività sensibile
- nelle procedure aziendali che regolano lo svolgimento delle attività in ogni area sensibile
- nel sistema dei controlli dell'Organismo di Vigilanza
- in specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire: i "**Protocolli 231**"

2.1.3. I PROCESSI SENSIBILI DI METLAC

Al fine di individuare i processi sensibili esposti a rischio reato, si è tenuta in considerazione l'attività svolta da Metlac, nonché le variazioni dell'assetto societario e, in particolare è emerso che attualmente i processi aziendali a rischio reato (Processi Sensibili) riguardano principalmente:

- a. i rapporti con la P.A.
- b. i reati societari (tra cui il reato di corruzione tra privati)
- c. i reati in materia di riciclaggio e di autoriciclaggio
- d. i reati in materia di salute e sicurezza
- e. i reati ambientali
- f. i delitti informatici, trattamento illecito di dati e *cybersicurezza*⁴
- g. i reati contro l'industria e il commercio
- h. i reati tributari e gli illeciti in materia di contrabbando

Gli altri reati previsti dal Decreto 231 qui non espressamente menzionati appaiono, allo stato, solo astrattamente e non concretamente ipotizzabili.

⁴ In proposito, si precisa che Metlac ha ritenuto necessario analizzare attentamente le modalità con cui tali delitti potrebbero essere realizzati all'interno della società e quali sono le funzioni aziendali maggiormente esposte al rischio di commissione di tali reati.

1	03/12/2021	Prima edizione approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione
Versione	Data	Motivo della modifica

In particolare, nella realtà aziendale di Metlac i Processi Sensibili - anche strumentali - riguardano principalmente le seguenti aree:

a. Rapporti con la P.A.

- in genere, la gestione dei rapporti – a qualunque titolo - con enti e/o funzionari pubblici, italiani e/o appartenenti agli Stati membri dell’Unione Europea
- la gestione degli adempimenti in materia societaria
- la gestione dei rapporti con fornitori, *partner*, consulenti (e agenti)
- la gestione delle attività per l’ottenimento di concessioni, licenze, autorizzazioni, certificazione, abilitazioni, ecc. la gestione di eventuali contributi, finanziamenti e agevolazioni
- la gestione dei rapporti con le autorità di vigilanza o con autorità garanti (Consob, il Garante della Privacy, l’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, ecc.) e delle eventuali verifiche ispettive previste dalla normativa di riferimento
- la gestione dei rapporti in caso di ispezioni, verifiche e controlli da parte di enti pubblici (ad esempio, ARPA, ASL, INPS, INAIL, Ispettorato del lavoro, Ufficio disabili, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, Commissioni Ispettive)
- la gestione degli adempimenti in materia di assunzioni, gestione e cessazione del rapporto di lavoro, e delle assunzioni obbligatorie, ivi inclusa la gestione del versamento dei contributi (INPS, INAIL)
- la gestione della sicurezza dei sistemi informativi
- in genere, la gestione dei rapporti con l’autorità giudiziaria in relazione a qualsiasi tipo di contenzioso (civile, amministrativo, penale, tributario, ecc.) in tutti gli stati e i gradi di giudizio, nomina di professionisti esterni e coordinamento delle relative attività
- in genere, la gestione degli adempimenti di legge (quali, ad esempio, la gestione degli adempimenti in materia di tutela del trattamento dei dati personali, gestione degli adempimenti in materia fiscale, doganale e, in genere, relativi ai tributi, ecc.)

b. Reati societari (tra cui il reato di corruzione fra privati)

- gestione contabilità generale
- predisposizione del bilancio/situazioni patrimoniali/relazioni, note e qualunque documento giuridicamente rilevante recante elementi economici, patrimoniali e finanziari
- gestione dei rapporti con i Soci, organi sociali, Società di Revisione, ecc.
- gestione degli adempimenti connessi all’approvazione del Bilancio di esercizio
- trattamento delle informazioni privilegiate - “*price sensitive*”
- gestione dei rapporti con clienti e fornitori, anche in fase di esecuzione del contratto
- gestione dei rapporti infragruppo
- gestione dei flussi monetari finanziari e, in generale, delle risorse finanziarie
- gestione di operazioni straordinarie (acquisizioni di azienda o rami d'azienda, o di partecipazioni)
- selezione, assunzione e gestione del personale
- gestione dei rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza e tenuta dei dati e documenti sui quali gli organi societari, la Società di Revisione e altre autorità o organismi di controllo possono esercitare le proprie verifiche

1	03/12/2021	Prima edizione approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione
Versione	Data	Motivo della modifica

Per il reato di corruzione fra privati (art. 2635 comma 3 c.c.) e per il reato di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.), i principali Processi Sensibili - anche strumentali- sono i seguenti:

- attività commerciali e di marketing in genere
- negoziazione, stipula, gestione contratti attivi con società/enti che svolgono attività professionale e d'impresa, inclusa l'acquisizione di nuovi contratti
- gestione dei rapporti con i clienti
- gestione dei rapporti con analisti finanziari, *mass media*, agenzia di *rating*, organismi di certificazione, valutazione conformità, ecc.
- selezione dei fornitori di beni e servizi, negoziazione e stipula dei relativi contratti, anche per materie prime
- gestione dei contratti per l'acquisto dei beni e servizi (fornitori, consulenti, collaboratori, ecc.)
- gestione dell'attività di ricerca e sviluppo
- gestione dei documenti contabili societari e rilascio di attestazioni
- possesso di informazioni privilegiate
- gestione dei flussi monetari e finanziari
- gestione delle operazioni straordinarie societarie (acquisizione di rami di azienda, partecipazioni, ecc.)
- selezione, assunzione e gestione del personale

c. Reati in materia di riciclaggio e di autoriciclaggio

- gestione del processo acquisti e rapporti con fornitori/*partners*
- gestione del processo vendite ed incassi e rapporti con i clienti
- in genere, gestione della tesoreria e della piccola cassa
- in genere, gestione dei flussi finanziari in entrata
- eventuale esecuzione di pagamenti/incassi in contanti
- negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contatti di mandato, consulenza e procacciamento
- gestione degli investimenti
- gestione delle sponsorizzazioni
- operazioni infragruppo

d. Reati in materia di salute e sicurezza

In genere, sono risultate sensibili tutte le attività aziendali (sia svolte presso lo stabilimento sito presso la sede legale sia presso il sito in Cava dei Tirreni).

In particolare, le macro aree/settori/processi sensibili a rischio reato risultano:

- in genere, gestione del sistema di sicurezza e tutte le attività aziendali
- definizione e organizzazione dei ruoli e delle responsabilità e attività connesse alla tutela e salute sul lavoro
- individuazione e valutazione dei rischi e predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi, ivi inclusa l'individuazione delle misure di prevenzione e sicurezza, nonché la predisposizione, adozione e attuazione delle misure previste nei predetti documenti
- attività svolte presso gli stabilimenti di Metlac
- nomina di RSPP e medico competente

1	03/12/2021	Prima edizione approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione
Versione	Data	Motivo della modifica

- rapporti con RSPP, RLS, medico e autorità competenti
- gestione dei rapporti con le autorità
- assegnazione delle mansioni, attività informativa e formativa
- verifica dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni da parte dei lavoratori
- gestione dei cespiti aziendali
- verifica dell'adeguatezza e idoneità degli impianti, apparecchiature e dotazioni di lavoro;
- gestione dei rapporti con i fornitori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e supervisione delle attività affidate ad imprese di manutenzione
- acquisizione e conservazione della documentazione/certificazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- attività di controllo e monitoraggio
- deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in merito ai luoghi di lavoro, designazione del Datore di Lavoro e predisposizione del *budget*
- collaborazione nella gestione delle predette attività

e. Reati ambientali

Tutte le attività che riguardano:

- gestione delle attività produttive e, in generale, dei siti produttivi
- gestione delle attività di riparazione e manutenzione degli impianti (quali gli impianti di filtrazione e postcombustore) e delle infrastrutture di Metlac, anche mediante il supporto di soggetti terzi
- identificazione e classificazione rifiuti
- raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti
- gestione e controllo delle emissioni
- decisioni aventi a oggetto investimenti sugli impianti e le infrastrutture e/o l'acquisto di impianti

f. Reati informatici, trattamento illecito di dati e cyber-sicurezza

- in genere, gestione dei sistemi informatici o telematici
- possesso, utilizzo e, in generale, gestione delle firme elettroniche
- definizione *standard* di comportamento
- gestione di accessi, account e profili
- gestione delle reti
- gestione dei sistemi di *hardware* e *software* e beni relativi e connessi
- gestione della sicurezza del sistema IT aziendale
- gestione degli accessi fisici ai siti ove sono collocate infrastrutture IT
- controlli e monitoraggi
- gestione della sicurezza fisica e logica
- gestione dell'acquisto, anche tramite funzioni centralizzate del Gruppo, di strumenti *hardware* e *software* e della manutenzione evolutiva e correttiva

g. Reati contro l'industria e il commercio

- approvvigionamento delle materie prime
- identificazione, valutazione e selezione dei fornitori
- identificazione e valutazione della clientela

1	03/12/2021	Prima edizione approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione
Versione	Data	Motivo della modifica

- attività di distribuzione e vendita dei prodotti Metlac
- etichettatura in genere, ivi comprese le indicazioni relative all'origine e provenienza e qualità dei prodotti
- attività di marketing e pubblicità
- gestione dei resi/sottoprodotti/scarti di lavorazione
- gestione delle procedure di rintracciabilità
- gestione di eventuali procedure di ritiro/richiamo
- attività di ricerca di anteriorità, confondibilità e ingannevolezza, quando necessaria
- progettazione e ideazione di marchi aziendali
- attivazione delle procedure per la registrazione dei marchi, ove necessarie

h. Reati tributari e illeciti in materia di contrabbando

- gestione anagrafica clienti e fornitori
- gestione della *supply chain*, processo di selezione fornitori e attività di verifica e monitoraggio del fornitore; processo acquisti
- gestione della contabilità in generale, ciclo attivo e ciclo passivo: tenuta della contabilità; gestione fatturazione, registrazione fatture o documenti contabili nelle scritture contabili obbligatorie; detenzione fatture o documenti a fine di prova (nei confronti dell'amministrazione finanziaria)
- gestione delle attività volte alla determinazione dell'ammontare di tributi, imposte; determinazione dei crediti oggetto di compensazione; compilazione della dichiarazione dei redditi e identificazione degli elementi attivi o passivi da riportare
- presentazione della dichiarazione dei redditi – imposte sul valore aggiunto
- processi di archiviazione della documentazione a supporto post-dichiarazione attività di *import* e *export*

2.1.4. LA FUNZIONE E LA STRUTTURA DEL MODELLO DI METLAC

Il Modello di Metlac si prefigge lo scopo di:

- migliorare la *corporate governance* di Metlac, riducendo ad un livello accettabile i rischi di commissione di reati
- rendere consapevoli i dipendenti interessati e quanti operano per e con Metlac che la commissione di un reato (o anche il mero tentativo) – anche se effettuata a vantaggio o nell'interesse di Metlac - rappresenta una violazione del Modello e del Codice Etico 231 di Metlac, nonché dei principi e disposizioni ivi espressi e costituisce un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei confronti dell'autore del reato, ma anche nei confronti di Metlac
- individuare i comportamenti che sono condannati da Metlac, in quanto contrari, oltre che alle disposizioni di legge, alle norme e regole di condotta cui Metlac intende ispirarsi ed attenersi nella conduzione della propria attività aziendale
- consentire il monitoraggio dei settori di attività a rischio reato e l'intervento tempestivo per prevenire ed impedire la commissione dei reati
- prevenire la commissione di reati

Costituiscono parte integrante e sostanziale del Modello:

1	03/12/2021	Prima edizione approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione
Versione	Data	Motivo della modifica



- i principi e le disposizioni contenuti nella presente parte generale Modello (il Modello illustra - tra l'altro - le disposizioni del Decreto 231, la funzione del Modello di Metlac, i compiti dell'Organismo di Vigilanza, le sanzioni applicabili in caso di violazioni)
- i principi e le disposizioni contenuti nel Codice Etico 231 di Metlac (tale Codice Etico 231 è uno strumento di portata generale che stabilisce i principi etici fondamentali che Metlac intende rispettare e far rispettare nello svolgimento delle attività aziendali a tutela della sua cultura aziendale, reputazione ed immagine nel mercato, nonché le regole generali di comportamento adottate in conformità a quanto previsto nel Codice Etico 231 che devono essere rispettate dai Destinatari del Modello)
- i Protocolli predisposti ai fini del Decreto 231 (parti speciali e protocolli) (di seguito i "**Protocolli 231**") e le regole e procedure aziendali e di *corporate governance* adottate da Metlac, ivi comprese le regole e procedure aziendali richiamate nei Protocolli 231 e che integrano le prescrizioni ivi contenute
- la *Whistleblowing Policy*
- il Sistema Disciplinare (contenuto al capitolo 7 della presente Parte Generale del Modello)
- il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza (una volta adottato dallo stesso organismo)

I predetti principi, regole, procedure, protocolli, *policies* e sistemi costituiscono, nel loro insieme, il sistema di organizzazione, gestione e controllo adottato da Metlac e che coloro che operano per e con Metlac sono tenuti a rispettare.


1	03/12/2021	Prima edizione approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione
Versione	Data	Motivo della modifica

2.2. CORPORATE GOVERNANCE DI METLAC

2.2.1. PEMESSE

Il Gruppo Metlac opera nel settore dei prodotti vernicianti destinati alla protezione interna e alla decorazione esterna di imballaggi metallici per alimenti e bevande. Grazie alla qualità dei suoi prodotti e all'innovazione dei suoi processi, nonché al rispetto delle normative di settore, Metlac si colloca fra le aziende *leader* del mercato mondiale.

La struttura organizzativa del Gruppo Metlac vede le principali società far capo a Metlac Holding S.r.l., secondo quanto riportato nell'immagine sottostante:



Per completezza, si precisa che è attualmente in fase di costituzione una società facente parte del Gruppo Metlac in Brasile, il cui socio unico sarà Metlac International (Messico). L'intenzione è quella di costituire la società brasiliana per fini commerciali (acquisto e vendita di vernici).

2.2.2. SISTEMA DI CORPORATE GOVERNANCE ADOTATO DA METLAC S.P.A.

METLAC S.p.A. - principale società operativa del Gruppo Metlac - è stata fondata nel 1986 da Pier Ugo Bocchio nel comune di Bosco Marengo, Alessandria, grazie all'acquisizione del *business* delle vernici del *metal packaging* da IVI (PPG Group) ed è ora azienda *leader* nel settore delle vernici per imballaggi metallici in Italia e Europa, con una forte presenza nel resto del Mondo.

METLAC S.p.A. è organizzata secondo il sistema di amministrazione tradizionale e, pertanto, lo Statuto prevede i seguenti organi sociali:

- l'Assemblea degli Azionisti

1	03/12/2021	Prima edizione approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione
Versione	Data	Motivo della modifica

- il Consiglio di Amministrazione (composto da 7 membri)
- il Collegio Sindacale (composto da 3 membri effettivi e due supplenti)

La revisione legale dei conti è esercitata da un soggetto avente i requisiti previsti dalle norme di legge.

Metlac non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del c.c.

2.2.3. ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

L'Assemblea degli Azionisti, validamente costituita, rappresenta la totalità degli azionisti e le sue deliberazioni prese in conformità alle leggi e allo Statuto sociale obbligano tutti gli azionisti, anche non presenti o dissenzienti.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria in conformità a quanto previsto dagli artt. 2364 e 2365 c.c

L'Assemblea è convocata dal Presidente o Vice Presidente mediante avviso da pubblicarsi ai sensi di legge e di Statuto ed è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, da altro Consigliere eletto dai presenti.

Possono intervenire o farsi rappresentare in Assemblea, nei modi di legge, gli Azionisti che risultino iscritti nel libro soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, sia essa in prima, ovvero in seconda convocazione e abbiano adempiuto alle prescrizioni di legge a tale effetto.

Ogni azionista ha diritto a un voto per ogni azione di sua spettanza e può farsi rappresentare, con delega scritta, da altra persona, nel rispetto delle previsioni statutarie.

2.2.4. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ai sensi dell'art. 24 dello Statuto, Metlac S.p.A. è amministrata da un consiglio di Amministrazione formato da sette (7) amministratori, per i quali non è richiesto che siano azionisti, né che siano residenti in Italia.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge e lo Statuto riservano in modo tassativo all'Assemblea degli Azionisti.

Ai sensi dell'art. "30 – Presenza e delibere" dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione si riunisce e delibera validamente con l'intervento della maggioranza degli amministratori in carica e le delibere vengono adottate a semplice maggioranza dei presenti, a eccezione di quanto disposto dall'art. 30, comma 3.

In forza di quest'ultimo comma, per le materie di esclusiva competenza collegiale del consiglio di amministrazione ivi elencate - in tanto in quanto siano da intendersi riferite sia alla società che alle società da questa controllate - si prevede che il Consiglio deliberi con la presenza e il voto favorevole di "tutti i consiglieri in carica meno uno (1)". Rientrano tra le materie indicate dal terzo comma dell'art. 30:

- istituzione e soppressione di sedi, direzioni e uffici
- delibere di aumento di capitale, ex art. 2443 c.c.
- emissione di obbligazioni
- nomina di Direttore Generale
- proposta agli azionisti di distribuzione di dividendi

1	03/12/2021	Prima edizione approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione
Versione	Data	Motivo della modifica

- emissione di garanzie e/o fidejussioni in favore di terzi
- sottoscrizione di qualsivoglia contratto per una durata superiore a cinque anni o per un valore superiore al venti per cento del fatturato annuale della società come risultante dallo stato patrimoniale della società per l'esercizio sociale precedente
- sottoscrizione, modifica in maniera rilevante, ovvero risoluzione di contratti tra la società e un azionista o chiunque sia collegato agli stessi o con società collegate a un azionista
- corresponsione di commissioni di direzione o di altri importi, somme, ovvero aumenti o modifiche significativi alle commissioni già corrisposte agli azionisti o a chiunque sia collegato agli stessi o a società consociate agli azionisti

I compiti e poteri di amministrazione e controllo risultano ripartiti in seno al Consiglio in ossequio a quanto previsto nello Statuto sociale, nonché attribuiti in modo chiaro ed equilibrato tra i diversi componenti del Consiglio, evitando concentrazioni di potere che possano impedire una corretta dialettica interna.

Istituzionalmente, l'Amministratore Delegato assicura operativamente che la gestione di Metlac (nel suo complesso) sia in linea con gli indirizzi strategici definiti dal Consiglio di Amministrazione. L'Amministratore Delegato assicura quindi lo sviluppo di Metlac nell'ambito degli indirizzi stabiliti dagli organi societari.

Inoltre, l'Amministratore Delegato – in qualità di Datore di Lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81 del 2008 - svolge i compiti e le funzioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, dei luoghi di lavoro e dell'ambiente, interno ed esterno, ed assicura – anche tramite le funzioni aziendali incaricate - la diffusione della politica della qualità.

L'Amministratore Delegato riveste altresì la carica di Gestore ai sensi del D. Lgs. 105 del 2015 in materia prevenzione di incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per la salute umana e per l'ambiente ed è responsabile degli adempimenti previsti dagli artt. 13 e seguenti del medesimo decreto legislativo.

Ai sensi dell'art. 32 dello Statuto sociale, il potere di firma e la rappresentanza sociale e legale della Società di fronte a terzi e in giudizio spettano disgiuntamente al Presidente del Consiglio e all'Amministratore Delegato. Eccezion fatta per le competenze inderogabili dell'assemblea ai sensi di legge e dello Statuto sociale, nonché la competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione e sulle materie di cui all'art. 30 dello statuto.

2.2.5. COLLEGIO SINDACALE

Metlac S.p.A. ha nominato il Collegio Sindacale in conformità a quanto consentito dallo Statuto sociale.

La nomina dei componenti del Collegio Sindacale avviene in conformità di quanto previsto nello Statuto sociale, assicurando in ogni caso che tutti i componenti del Collegio Sindacale non si trovino in condizioni di ineleggibilità o di decadenza.

Il Collegio Sindacale, in conformità alle disposizioni di legge, vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza degli assetti amministrativi e contabili adottati da Metlac S.p.A. e sul loro concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale ha la responsabilità di vigilare sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni ed esercita i propri doveri e poteri, in autonomia, senza alcuna ingerenza da parte di qualsiasi esponente di Metlac S.p.A.

1	03/12/2021	Prima edizione approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione
Versione	Data	Motivo della modifica

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili adottati da Metlac S.p.A. e sul loro concreto funzionamento, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa e della perdita della continuità aziendale.

Il Collegio Sindacale, nell'ambito della propria funzione, ha l'obbligo di verificare che il Consiglio di Amministrazione valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi. La segnalazione deve essere effettuata nei termini e nei modi previsti dalla legge.

In mancanza di riscontro da parte dell'organo amministrativo (sia nel caso di totale inerzia degli Amministratori sia nel caso di riscontri inadeguati), il Collegio Sindacale avrà l'onere di informare gli organismi di assistenza alla crisi (c.d. "procedure d'allerta").

Il Collegio Sindacale verifica il suo corretto ed efficace funzionamento e l'adeguata composizione del Collegio Sindacale in ossequio alle disposizioni applicabili all'autovalutazione del Collegio Sindacale.

2.2.6. REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti è esercitata da un soggetto avente i requisiti di legge, in applicazione delle disposizioni di legge.

Attualmente, la revisione legale dei conti è affidata ad una società di revisione, nominata dall'Assemblea degli Azionisti su proposta motivata del Collegio Sindacale.

La società di revisione, nell'ambito della propria funzione, ha l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi. La segnalazione deve essere effettuata nei termini e nei modi previsti dalla legge.

In mancanza di riscontro da parte dell'organo amministrativo (sia nel caso di totale inerzia degli Amministratori sia nel caso di riscontri inadeguati), la società di revisione avrà l'onere di informare gli organismi di assistenza alla crisi (c.d. "procedure d'allerta").

2.2.7. STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI METLAC S.P.A.

La struttura organizzativa di Metlac rispetta il principio di separazione di ruoli, compiti e responsabilità tra le varie risorse aziendali.

Metlac è dotata di un Organigramma Generale nonché di Organigrammi per funzioni i quali vengono comunicati e diffusi all'interno del gruppo. Detti organigrammi vengono dettagliati e costantemente aggiornati in base alle modifiche strutturali e cambiamenti intervenuti.

Gli organigrammi di Metlac - che riflettono il sistema di gestione delle funzioni e della sicurezza all'interno dell'azienda - evidenziano come.

Si allega al presente Modello sub Allegato B) l'attuale Organigramma Generale adottato Metlac.


In caso di modifiche dell'Organigramma, è competenza del Consiglio di Amministrazione valutare se sia necessario aggiornare il Modello di Metlac, ovvero se sia sufficiente procedere alla semplice sostituzione dell'organigramma stesso.

1	03/12/2021	Prima edizione approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione
Versione	Data	Motivo della modifica

Al fine di meglio comprendere il predetto organigramma, si riporta di seguito un estratto dell'Organigramma allegato, unitamente al prospetto della composizione della struttura organizzativa di Metlac S.p.A.:




METLAC SPA Functional & General Management




1	03/12/2021	Prima edizione approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione
Versione	Data	Motivo della modifica



CERITEC SRL (R&D)



METINKS SRL



1	03/12/2021	Prima edizione approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione
Versione	Data	Motivo della modifica

Le principali funzioni aziendali, il cui ruolo è trasversale all'interno del Gruppo, sono risultate le seguenti:

- **Amministratore Delegato, Datore di Lavoro e Gestore**
- **Image, Communication, PR Director and General Services e componente del Comitato Operativo**
- **Health, Safety, Environment & Sustainability Director METLAC / CERITEC / METINK, Coordinatore Emergenza e RSPP METINKS e componente del Comitato Operativo**
- **Human Resources Manager e componente del Comitato Operativo**
- **Plant Engineering & Maintenance Director e Componente del Comitato Operativo**
- **Accounting & Finance Director e componente del Comitato Operativo**
- **Supply Chain, Planning & Controlling, Quality Director e componente del Comitato Operativo**
- **Responsabile Acquisti (Purchasing Manager) e componente del Comitato Operativo**
- **ICT Director e componente del Comitato Operativo**
- **Funzione Sales, composta da:**
 - **Responsabile Commerciale Italia (Food Closures & General Lines Italy, Key Clients Italy – Estero)** (il cui *job title* risultante dal *job description* è *Sales Director FCG Key Customers, Italian Clients (Italy and abroad), International Clients in Italy* e **componente del Comitato Operativo**)
 - **Export Sales** (il cui *job title* risultante dal *job description* è *Sales FCG Export & MAT Director*) e **componente del Comitato Operativo;**
 - **B&B Sales Director e componente del Comitato Operativo**
 - **Mexico Food Director**
- **Production Manager Metlac e componente del Comitato Operativo**
- **R&D & Regulatory Director e componente del Comitato Operativo**
- **Responsabile R&D** (il cui *job title* risultante dal *job description* è *R&D FCG (Food Closures General Line Director)*) e **componente del Comitato Operativo**

3. IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo preposto a conferire incarichi a persone estranee al Consiglio (ad esempio, uno o più direttori generali), determinandone attribuzioni, facoltà e compensi e procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge, può delegare proprie attribuzioni a un comitato esecutivo, determinando i limiti della delega e istituire altri comitati, con funzioni e compiti specifici, stabilendone composizione e modalità di funzionamento.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre delegare, a norma e nei limiti di cui all'art. 2381 del Codice Civile, proprie attribuzioni e poteri ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente, anche disgiuntamente ed anche con facoltà di delega, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, nonché conferire speciali incarichi a singoli amministratori. Il Consiglio di Amministrazione può sempre impartire direttive all'Amministratore Delegato o avocare le operazioni contenute nella delega, nonché revocare le deleghe conferite.

Il potere di rappresentare Metlac e i poteri autorizzativi e di firma sono assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali nel rispetto delle norme di *corporate governance* stabilite dalla legge e dallo Statuto sociale e prevedono, ove necessario, i limiti di approvazione delle spese.

Il Consiglio di Amministrazione in carica al momento dell'adozione della presente edizione del Modello è così composto:

1	03/12/2021	Prima edizione approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione
Versione	Data	Motivo della modifica



- Cristiano Radaelli (Presidente del Consiglio e Rappresentante dell'Impresa)
- Pier Ugo Bocchio (Amministratore Delegato, Rappresentante dell'Impresa e Datore di Lavoro)
- Davide Bocchio (Amministratore)
- Marco Vincenzo Cirila (Amministratore)
- Egidio Rinaldi (Amministratore)
- Diego Bocchio (Amministratore)
- Luca Ceccherini (Amministratore)

Con delibera del 29 giugno 2021, il Consiglio di Amministrazione ha nominato il Sig. Pier Ugo Bocchio quale Amministratore Delegato conferendo al medesimo "tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, che eserciterà qualificandosi quale Amministratore Delegato della Società", esclusi:

- i poteri che legge e statuto della Società riservano inderogabilmente al Consiglio di Amministrazione e all'Assemblea"
- gli specifici poteri risultanti dal verbale del Consiglio del 29 giugno 2021. Tali poteri potranno essere comunque esercitati dall'Amministratore Delegato con firma abbinata ad altro Amministratore o, con firma abbinata a quella del Sig. Angelo Viarengo

Attesa l'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione, è responsabilità del Consiglio di Amministrazione valutare se – a seguito di future possibili modifiche della composizione del Consiglio - sia necessario provvedere a un aggiornamento del Modello, ovvero se sia sufficiente modificare la lista dei componenti del Consiglio. **In tal caso, tutti gli Amministratori sono disgiuntamente autorizzati a sostituire il sopraesposto elenco.**

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì provveduto a nominare dei Procuratori Speciali, conferendo loro specifici poteri in relazione ai ruoli, funzioni e compiti rispettivamente assegnati. In particolare, così come risulta dalla visura ordinaria di Metlac S.p.A., sono stati nominati Procuratori Speciali:

1. Carlo Fazio
2. Guido Chiogna
3. Gaetano Tedone
4. Gionata Riboldi

Il Consiglio ha inoltre provveduto a definire, tramite deleghe, i compiti e responsabilità delle funzioni aziendali di vertice.

Tutti i poteri conferiti ai componenti del Consiglio di Amministrazione e/o ai procuratori speciali e/o ai responsabili di funzione di Metlac S.p.A. sono soggetti a limitazioni e restrizioni, anche di spesa.

I poteri, come attributi, consentono di identificare:

- il soggetto delegante e la fonte dei suoi poteri
- il soggetto delegato
- l'oggetto della delega
- i limiti, le restrizioni e le modalità di esercizio della delega

I poteri conferiti da Metlac sono stati puntualmente depositati presso il Registro delle Imprese di Alessandria e risultano dalla Visura aggiornata di Metlac.

1	03/12/2021	Prima edizione approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione
Versione	Data	Motivo della modifica

Inoltre, le procedure aziendali delineano gli obblighi e le limitazioni dei poteri autorizzativi e di firma di ciascun esponente aziendale, individuando nello specifico le attività alle quali si applicano ed i livelli di approvazione richiesti.

4. IL SISEMA DI CONTROLLO

Metlac dispone di un sistema organizzativo e di controllo (ivi compreso il sistema di gestione della sicurezza) strutturato che consente una consapevole gestione delle attività aziendali e dei rischi tramite una loro idonea regolamentazione.

Le procedure adottate da Metlac consentono di rispettare una serie di principi di controllo, tra cui:

- **tracciabilità delle operazioni ed attività**: ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua; pertanto, per ogni operazione svolta da Metlac, le procedure consentono di predisporre un adeguato supporto documentale che consente di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuano chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa. In sostanza, ogni operazione segue degli standard documentali che regolano nel dettaglio ciascuna attività aziendale. Al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle norme di legge, sono adottate misure di sicurezza adeguate
- **separazione delle funzioni: nessuno può gestire in autonomia un intero processo**: l'osservanza di tale principio è garantito dall'applicazione del principio di separazione delle funzioni e dei compiti applicato all'interno di Metlac, in base al quale diverse funzioni sono coinvolte nella gestione di un'attività aziendale e ciascuna segue una specifica fase dell'attività aziendale. Pertanto, soggetti e funzioni separati hanno la responsabilità di autorizzare un'operazione, di contabilizzarla, di attuare l'operazione e/o di controllarla, il tutto in base alla struttura organizzativa di Metlac. Inoltre, a nessuno sono attribuiti poteri illimitati; i poteri e le responsabilità sono definiti e diffusi all'interno di Metlac; i poteri autorizzativi e di firma sono coerenti con le responsabilità organizzative
- **documentazione dei controlli**: il sistema di controllo è documentato in forza degli *standard* documentali e delle procedure applicate da Metlac. In particolare, per ogni operazione è previsto un adeguato supporto documentale su cui è possibile procedere all'effettuazione di controlli che attestano le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione e individuano chi ha autorizzato, effettuato, registrato, nonché verificato l'operazione stessa

I predetti principi sono rigorosamente applicati da Metlac in tutte le attività aziendali, ivi compresi:

- i rapporti con la Pubblica Amministrazione
- le attività relative ad eventuali finanziamenti, agevolazioni, contributi pubblici
- la gestione delle consulenze, collaborazioni ed incarichi professionali
- la gestione di sponsorizzazioni nonché omaggi, donazioni e liberalità
- la gestione del sistema informatico, ivi incluse delle credenziali di accesso a sistemi informativi e telematici di terzi
- i rapporti infra-gruppo
- i rapporti con i Soci, il Collegio Sindacale e la società di revisione
- le attività relative ad operazioni straordinarie e, in genere, la redazione e pubblicazione di documenti societari
- la gestione della contabilità e delle risorse finanziarie
- la gestione della liquidità

1	03/12/2021	Prima edizione approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione
Versione	Data	Motivo della modifica



- la gestione del ciclo acquisti
- la gestione delle attività commerciali
- la gestione del personale
- la gestione della sicurezza e salute del lavoro
- la gestione degli aspetti ambientali

I principali sistemi informativi utilizzati da Metlac sono:

- AS400
- SAP, per le attività contabili di Metlac International Messico
- MS Active Directory
- Azure (di Microsoft)

Per una dettagliata illustrazione dei sistemi utilizzati si rinvia alla mappatura dei sistemi informativi di Metlac.

La gestione delle risorse garantisce la verificabilità e tracciabilità delle spese nonché l'oculatezza delle medesime, mirando ai seguenti obiettivi:

- definire in maniera chiara, sistematica e conoscibile le risorse (monetarie e non) a disposizione delle singole funzioni aziendali e le finalità del loro impiego, tramite la valutazione programmazione e predisposizione del *budget*
- rilevare gli eventuali scostamenti rispetto al *budget*, attivando le procedure applicabili e gestendo tali scostamenti in ossequio a quanto ivi previsto (analisi ed approfondimenti, adeguamento del *budget*)
- costante controllo e monitoraggio delle spese e dei costi sostenuti

Con specifico riferimento alla gestione della salute e sicurezza sul lavoro, Metlac ha previsto un piano di monitoraggio che si sviluppa attraverso una programmazione temporale delle verifiche (a frequenza periodica), l'attribuzione di compiti e responsabilità, la descrizione delle metodologie da seguire, nonché le modalità di segnalazione delle eventuali situazioni difformi, come risultanti dal Protocollo 231 – Reati in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Si precisa che, specifico riferimento al sistema di gestione dei rischi e di controllo interno, i controlli si suddividono in:

- controlli di linea assegnati formalmente alle diverse funzioni e unità operative aziendali coinvolte,
- controlli di secondo livello di monitoraggio e valutazione dei rischi assegnati alla funzione gerarchicamente superiore
- controlli di terzo livello di verifica e monitoraggio assegnati al Collegio Sindacale / Sindaco Unico, alla società di revisione, nonché a consulenti esterni specializzati in attività di *Audit* ed enti di certificazione

5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

5.1. COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E NOMINA

La scelta di Metlac di dotarsi di un proprio Organismo di Vigilanza trova fondamento nell'art. 6 del Decreto 231 ove è previsto che l'ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente dalla commissione di reati presupposto a condizione che l'organo dirigente abbia, fra l'altro, affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di suggerirne l'aggiornamento (qualora

1	03/12/2021	Prima edizione approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione
Versione	Data	Motivo della modifica



necessario) a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo: l'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza di Metlac può essere di composizione monocratica o plurisoggettiva e collegiale, come stabilito all'atto di nomina dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle finalità perseguite dalla legge e della dimensione ed organizzazione di Metlac.

L'Organismo di Vigilanza viene nominato dal Consiglio di Amministrazione e rimane in carica per la durata di 3 esercizi o per il diverso periodo di tempo stabilito al momento della nomina (inferiore o superiore).

Il componente o i componenti dell'Organismo di Vigilanza, interni od esterni a Metlac, sono rieleggibili e devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza ed autonomia necessari per l'assunzione della carica per i quali si rinvia alle caratteristiche personali e professionali richieste dal nostro ordinamento per gli Amministratori o per i Sindaci o per i preposti ai controlli interni o per altre qualificate posizioni, , come ad esempio i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 109 del D. Lgs. n. 385/1993. Ivi inclusi i seguenti principali requisiti:

- assenza di conflitti di interessi
- inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e/o incompatibilità
- assenza di legami di parentela con gli Amministratori della Società o di altre società del Gruppo

Le funzioni dell'Organismo di Vigilanza possono essere affidate al Collegio Sindacale.

La selezione dei componenti deve comunque essere effettuata tenendo conto delle finalità perseguite dal Decreto 231 e dell'esigenza primaria di assicurare l'effettività dei controlli e del modello, l'adeguatezza dello stesso ed il mantenimento nel tempo dei suoi requisiti, il suo aggiornamento ed adeguamento. I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti di autonomia ed indipendenza, nonché comunicare senza ritardo al Consiglio di Amministrazione la presenza di eventuali condizioni ostative.

In caso di nomina di un Organismo di Vigilanza a composizione plurisoggettiva, l'Organismo dovrà essere composto da un minimo di 2 (due) componenti ad un massimo di 7 (sette) componenti. Al momento della nomina dell'Organismo di Vigilanza a composizione plurisoggettiva, il Consiglio di Amministrazione ne designa il Presidente. In mancanza, l'Organismo di Vigilanza sceglierà tra i suoi componenti il Presidente.

Ove il numero dei componenti dell'Organismo di Vigilanza sia determinato in misura inferiore al massimo previsto, il Consiglio di Amministrazione potrà aumentare il numero dei componenti durante il periodo di permanenza in carica dell'Organismo di Vigilanza; i nuovi componenti così nominati cessano dalla carica insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Spetta al Consiglio di Amministrazione riconoscere, al momento della nomina o anche successivamente, l'emolumento al componente/ai componenti dell'Organismo di Vigilanza, secondo le determinazioni che il Consiglio di Amministrazione, di volta in volta, adotterà.

* . * . *

L'Organismo di Vigilanza è stato istituito per la prima volta con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 3 dicembre 2021, data in cui Metlac si è formalmente dotata di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

L'Organismo di Vigilanza di Metlac S.p.A. attualmente in carica è stato nominato dal Consiglio di Amministrazione in data 3 dicembre 2021 e resterà in carica sino alla data di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2024 ed è composto da 3 membri, ossia:

1	03/12/2021	Prima edizione approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione
Versione	Data	Motivo della modifica

- Avv. Maria Luisa Muserra
- Dott. Alessandro Cantini
- Ing. Maurizio Fenocchio

5.2. CESSAZIONE DELLA CARICA

La cessazione della carica per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'Organismo di Vigilanza viene ricostituito. La cessazione dalla carica potrà altresì avvenire per rinuncia, decadenza, revoca o morte.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza che rinunziano all'incarico sono tenuti a darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione affinché si provveda alla tempestiva sostituzione; in caso di Organismo a composizione plurisoggettiva, tale comunicazione dovrà altresì essere inviata all'Organismo di Vigilanza.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza decadono dalla carica in caso di sopravvenuta mancanza dei requisiti per assumere la carica (ad esempio, interdizione, inabilità, fallimento, condanna ad una pena che comporta l'interdizione dai pubblici uffici o in caso siano giudicati colpevoli dei reati previsti dal Decreto 231 e, in genere, in caso di incapacità e incompatibilità, perdita dei requisiti ecc.).

I componenti dell'Organismo di Vigilanza possono essere revocati per giusta causa dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale. A titolo esemplificativo, ricorre una giusta causa in caso di inosservanza degli obblighi previsti a carico del componente o dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, di assenza ingiustificata a tre o più riunioni dell'Organismo di Vigilanza, di esistenza di un conflitto di interesse, di impossibilità di effettuazione delle attività di membro dell'Organismo di Vigilanza, ecc. Inoltre, l'eventuale cessazione del rapporto lavorativo intercorrente con Metlac comporta normalmente la revoca dall'incarico. La revoca dalla carica di un membro dell'Organismo di Vigilanza può essere richiesta al Consiglio di Amministrazione dallo stesso Organismo di Vigilanza, motivando la richiesta.

In caso di rinuncia, decadenza, revoca e morte, il Consiglio di Amministrazione provvederà:

- a) in caso di composizione monocratica dell'Organismo di Vigilanza, alla nomina del nuovo Organismo di Vigilanza, sentito il Collegio Sindacale
- b) in caso di composizione plurisoggettiva dell'Organismo di Vigilanza, alla sostituzione del componente dell'Organismo di Vigilanza cessato dalla carica, sentito il Collegio Sindacale. I componenti così nominati restano in carica per il periodo di durata residuo dell'Organismo di Vigilanza. Tuttavia, qualora ne ricorrano i presupposti e preve le opportune valutazioni, il Consiglio di Amministrazione potrà decidere di non sostituire il soggetto dimissionario/decaduto/revocato o, comunque, cessato dalla carica e di ridurre il numero dei componenti dell'Organismo di Vigilanza nel rispetto comunque del numero minimo previsto per la composizione dell'Organismo di Vigilanza

5.3. REQUISITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In ossequio a quanto disposto dal Decreto 231 e dalla Linee Guida di Confindustria, l'Organismo di Vigilanza di Metlac risponde ai requisiti di:

- **autonomia ed indipendenza:** in quanto
 - a) le attività di controllo non sono sottoposte ad alcuna forma di interferenza e/o di condizionamento da parte di soggetti interni di Metlac
 - b) l'Organismo di Vigilanza è composto anche da professionisti esterni e riporta direttamente ai vertici operativi aziendali, ossia al Consiglio di Amministrazione, con la possibilità di riferire direttamente ai Sindaci e ai Soci

1	03/12/2021	Prima edizione approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione
Versione	Data	Motivo della modifica

- c) all'Organismo di Vigilanza non sono stati attribuiti compiti operativi, né partecipa a decisioni ed attività operative al fine di tutelare e garantire l'obiettività del suo giudizio
- d) l'Organismo di Vigilanza è inoltre dotato di adeguate risorse finanziarie necessarie per il corretto svolgimento delle proprie attività
- e) infine, le regole di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza sono definite ed adottate dallo stesso organismo
- **professionalità:** in quanto l'Organismo di Vigilanza è dotato del bagaglio di strumenti e tecniche che gli consente di svolgere efficacemente le funzioni assegnate, sia sotto il profilo dell'attività ispettiva e di analisi del sistema di controllo interno sia sotto il profilo delle competenze giuridiche; a tal fine, l'Organismo di Vigilanza ha la facoltà di avvalersi delle funzioni aziendali e delle risorse interne, nonché – se necessario - di consulenti esterni
- **continuità di azione:** in quanto l'Organismo di Vigilanza costituisce un organismo *ad hoc* dedicato esclusivamente alle attività di vigilanza sul funzionamento ed osservanza del Modello, privo di mansioni ed attività operative o decisionali o comunque in contrasto con le funzioni assegnate all'Organismo di Vigilanza

È competenza del Consiglio di Amministrazione valutare la permanenza dei suddetti requisiti e condizioni di operatività dell'Organismo di Vigilanza, nonché che i componenti dell'Organismo di Vigilanza possiedano i requisiti soggettivi di onorabilità e di competenza e non siano in situazioni di conflitto di interessi al fine di garantire ulteriormente l'autonomia ed indipendenza dell'Organismo di Vigilanza.

5.4. FUNZIONI, ATTIVITÀ E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di garantire il funzionamento e l'osservanza del Modello, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a:

- verificare l'adeguatezza del Modello, ossia la sua reale ed effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto 231 (c.d. verifiche di efficacia)
- vigilare sul funzionamento, l'osservanza e, quindi, sull'effettività del Modello, verificando la coerenza tra i comportamenti concreti e le previsioni del Modello e rilevando gli eventuali contrasti o violazioni (c.d. verifiche di effettività)
- verificare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello
- curare gli aggiornamenti del Modello, se le analisi e valutazioni effettuate evidenziano la necessità di effettuare correzioni ed integrazioni, tramite – tra l'altro - la presentazione di proposte di adeguamento al Consiglio di Amministrazione o, in relazione alla portata delle proposte, alle funzioni aziendali preposte, verificando l'attuazione e l'effettiva funzionalità delle proposte presentate

Al fine dell'assolvimento dei compiti sopra riportati, l'Organismo di Vigilanza dovrà, in particolare:

- a) con riferimento alle verifiche dell'**efficacia** del Modello:
 - o interpretare la normativa rilevante
 - o condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle aree a rischio di reato e dei relativi processi sensibili, anche a mezzo di tecniche di *self assessment*
 - o valutare, in ottica *ex ante* e in base agli esiti dell'analisi dei rischi di reato, l'idoneità dei protocolli di prevenire i reati, ivi incluso il sistema disciplinare
 - o coordinarsi con le funzioni aziendali preposte alle attività di comunicazione, sensibilizzazione e formazione per garantire ai soggetti interessati la necessaria conoscenza del Decreto 231 e del Modello, controllandone l'esecuzione, promuovendo iniziative
- b) con riferimento alle verifiche dell'**effettività** del Modello:

1	03/12/2021	Prima edizione approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione
Versione	Data	Motivo della modifica

- o effettuare verifiche periodiche e controlli a campione sull'effettiva osservanza delle procedure e degli altri sistemi di controllo esistenti, rilevando gli eventuali scostamenti comportamentali in base all'analisi dei flussi informativi e delle segnalazioni ricevute
 - o coordinarsi con le funzioni aziendali per istituire e gestire un sistema di monitoraggio delle aree a rischio di reato
 - o raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere trasmesse o tenute a disposizione dell'Organismo stesso
 - o attivare e svolgere le inchieste interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate, per acquisire ulteriori elementi di indagine
- c) con riferimento all'effettuazione di proposte di aggiornamento del Modello e di monitoraggio della loro realizzazione:
- o sulla base delle risultanze emerse dalle attività di verifica e controllo, esprimere periodicamente una valutazione sull'adeguatezza del Modello, nonché sull'operatività dello stesso
 - o in relazione a tali valutazioni, presentare periodicamente al Consiglio di Amministrazione le proposte di adeguamento del Modello, con l'indicazione delle azioni ritenute necessarie per la concreta attuazione dello stesso (espletamento di procedure, adozione di clausole contrattuali standard, ecc.); particolare rilevanza dovrà essere prestata alle integrazioni ai sistemi di gestione delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita) necessarie per introdurre accorgimenti idonei a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità, nonché alle modifiche ed integrazioni necessarie in conseguenza di significative violazioni delle prescrizioni del Modello e/o significative variazioni dell'assetto interno di Metlac e/o delle modalità di svolgimento dell'attività aziendale e/o di modifiche normative
 - o verificare periodicamente l'attuazione delle proposte formulate e la loro effettiva funzionalità
 - o coordinarsi con il management aziendale per valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari, ferma restando la competenza di quest'ultimo per l'irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare

L'Organismo di Vigilanza è tenuto a raccogliere, elaborare e conservare (in un archivio aggiornato) la documentazione relativa alle procedure ed alle altre misure previste nel Modello, le informazioni raccolte nello svolgimento dell'attività di vigilanza, la documentazione attestante l'attività svolta.

L'Organismo di Vigilanza dovrà predisporre, per il Consiglio di Amministrazione, una relazione informativa, su base almeno annuale, sull'attività di vigilanza svolta e sull'esito di tale attività e sull'attuazione del Modello; tale relazione dovrà essere trasmessa al Collegio Sindacale.

Per l'espletamento dei propri compiti sono attribuiti all'Organismo di Vigilanza i necessari poteri operativi, di iniziativa e di controllo, ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo:

- il potere di accedere alla documentazione necessaria od opportuna per lo svolgimento delle proprie funzioni
- il potere di richiedere informazioni e documentazione integrative
- il potere di ricevere e valutare le segnalazioni da parte di esponenti aziendali o di terzi in relazione ad eventuali criticità del Modello, violazioni dello stesso e/o a qualsiasi situazione che possa esporre Metlac a rischio di reato
- il potere di programmare, in via autonoma e senza ingerenza alcuna, le proprie attività

1	03/12/2021	Prima edizione approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione
Versione	Data	Motivo della modifica

Per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza attribuite all'Organismo di Vigilanza, lo stesso dispone di adeguate risorse finanziarie ed ha facoltà di avvalersi – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – dell'ausilio delle strutture aziendali interne e, nel caso, del supporto di consulenti esterni in ossequio alle applicabili procedure aziendali.

Le attività dell'Organismo di Vigilanza sono insindacabili da parte di qualsiasi organismo, struttura e funzione aziendali, fatto salvo, comunque, l'obbligo di vigilanza a carico del Consiglio di Amministrazione sull'adeguatezza dell'Organismo di Vigilanza e del suo intervento, essendo comunque il Consiglio di Amministrazione responsabile del funzionamento e dell'efficacia del Modello Organizzativo.

La disciplina del funzionamento interno dell'Organismo di Vigilanza viene demandata allo stesso organismo, il quale potrà quindi definire – con apposito regolamento – gli aspetti relativi allo svolgimento delle funzioni di vigilanza, ivi incluse la determinazione delle scadenze temporali dei controlli, l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, le regole di convocazione e funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, la verbalizzazione delle riunioni, l'istituzione di libri, registri attinenti alle attività svolte dall'Organismo di Vigilanza, la disciplina dei flussi informativi e delle segnalazioni, la specificazione dei contenuti delle relazioni da sottoporsi al Consiglio e così via.

5.5. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il corretto svolgimento delle funzioni demandate all'Organismo di Vigilanza non può prescindere dalla previsione di obblighi di informazione nei confronti di tale organismo in ossequio all'art. 6, comma 2, lettera d) del Decreto 231.

Il personale apicale, il personale sottoposto all'altrui direzione, i responsabili delle funzioni aziendali, gli Amministratori ed i Sindaci, i soggetti terzi interessati dal Modello di Metlac sono tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali eventi che potrebbero ingenerare una responsabilità di Metlac ai sensi del Decreto 231.

In proposito, si rammenta che i prestatori di lavoro hanno comunque il dovere di diligenza e l'obbligo di fedeltà al datore di lavoro ai sensi degli artt. 2104 e 2105 del Codice Civile e, pertanto, il corretto adempimento all'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non potrà dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

In particolare, l'obbligo informativo in favore dell'Organismo di Vigilanza si concretizza attraverso:

- Flussi informativi periodici: ossia informazioni, dati e notizie sulle attività aziendali sensibili e potenzialmente a rischio di commissione di illeciti come identificate nel Modello
- Segnalazioni ad hoc immediate: in caso di eventuali violazioni delle prescrizioni del Modello o comunque conseguenti a comportamenti non in linea con le regole adottate da Metlac nonché informazioni inerenti la commissione di reati, che possano essere ritenute utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza.

Ad esempio, devono essere tempestivamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza tutte le informazioni relative:

- ai provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o di qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche contro ignoti, per i reati di cui al Decreto 231
- alle richieste di assistenza legale inoltrate da dipendenti e/o dirigenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati di cui al Decreto 231 (segnalazioni inoltrate a Metlac dai propri dipendenti e/o dirigenti)

1	03/12/2021	Prima edizione approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione
Versione	Data	Motivo della modifica

Devono inoltre essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza, le informazioni relative:

- alle decisioni riguardanti la richiesta, l'erogazione e l'utilizzo di eventuali finanziamenti pubblici
- ai rapporti preparati dai responsabili delle funzioni interessate da cui emergono o possano emergere comportamenti non conformi alle norme di cui al Decreto 231 e che incidano sull'osservanza del Modello
- alle notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con particolare riguardo ai procedimenti disciplinari svolti ed alle sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni
- alle notizie relative a commesse attribuite da enti pubblici o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità od interesse, con dei prospetti riepilogativi degli appalti affidati a seguito di gare ovvero a trattativa privata

Ulteriori obblighi informativi sono previsti nel Codice Etico e nei protocolli del Modello.

Tutte le comunicazioni nei confronti dell'Organismo di Vigilanza devono essere effettuate esclusivamente per iscritto e non in forma anonima salvo se non diversamente stabilito dall'Organismo di Vigilanza, tramite i seguenti canali:

- email: indirizzo di posta elettronica riservato dell'Organismo di Vigilanza: metlac@odv-metlacgroup.it
- posta: indirizzo postale: SS 35 Bis dei giovi 53, I-15062 Bosco Marengo

Per le segnalazioni disciplinate dalla Legge n. 179 entrata in vigore il 29 dicembre 2017 in materia di "whistleblowing", si rinvia alla procedura *ad hoc* "**Whistleblowing Policy**" che costituisce parte integrante del Modello e che illustra nel dettaglio le tipologie di segnalazione e le relative modalità.

L'Organismo di Vigilanza è tenuto garantire la riservatezza di chi segnala eventuali violazioni con i sistemi e mezzi più appropriati; deve essere inoltre garantita l'immunità dei soggetti che effettuano eventuali segnalazioni, con particolare riguardo ad indebite forme di ritorsione nei loro confronti. Le informazioni fornite all'Organismo di Vigilanza hanno lo scopo di agevolare e migliorare le attività di pianificazione dei controlli dell'Organismo di Vigilanza e non impongono all'Organismo di Vigilanza una verifica sistematica e puntuale di tutti i fenomeni rappresentati: è, quindi, rimesso alla discrezionalità e responsabilità dell'Organismo di Vigilanza stabilire in quali casi attivarsi.

5.6. RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Ogni informazione, segnalazione, *report* previsti nel Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito *database* informatico e/o cartaceo.

I dati e le informazioni conservate nel *database* sono posti a disposizione di soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza previa autorizzazione dell'Organismo di Vigilanza stesso. Quest'ultimo definisce con apposita disposizione interna criteri e condizioni di accesso al *database*.

5.7. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI

L'Organismo di Vigilanza comunicherà al Consiglio di Amministrazione e, all'occorrenza, agli altri organi societari (Collegio Sindacale e Assemblea dei Soci):

- il piano delle attività di *audit*
- lo stato di avanzamento del programma definito ed eventuali cambiamenti apportati al piano
- eventuali problematiche significative emerse nel corso delle attività di vigilanza

1	03/12/2021	Prima edizione approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione
Versione	Data	Motivo della modifica



Inoltre, l'Organismo di Vigilanza predisporrà su base annuale una relazione sulle attività di vigilanza svolte nel periodo di riferimento.

6. FORMAZIONE – COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Metlac è consapevole dell'importanza della diffusione del Modello ai Destinatari in genere, della comunicazione e della formazione del personale quale protocollo di primario rilievo e si impegna a divulgare i principi contenuti nel Codice Etico 231 ed ai principi di organizzazione e di gestione adottati da Metlac, adottando le iniziative opportune per promuovere e diffondere la conoscenza sia dei loro contenuti sia degli obblighi derivanti dagli stessi.

L'attività di diffusione, comunicazione e formazione nei confronti dei dipendenti prevede lo svolgimento di un adeguato programma di formazione (definito anche con l'ausilio dell'Organismo di Vigilanza, coadiuvato ed in coordinamento con le funzioni aziendali coinvolte), calibrato e differenziato secondo le diverse funzioni aziendali coinvolte ed il personale interessato e relativi ruoli e responsabilità.

Tali attività comprendono:

- una comunicazione iniziale ai dipendenti in merito all'adozione del Modello da parte di Metlac;
- la consegna del set di documenti 231 (anche tramite accesso a piattaforme intranet o in forma cartacea);
- la sottoscrizione da parte dei dipendenti di appositi moduli per presa conoscenza ed accettazione;
- una specifica attività di formazione periodica. Di tale attività, dovrà essere conservata idonea documentazione.

Il personale è tenuto a conoscere il contenuto del Codice Etico e del Modello e relativi protocolli e documenti integrativi, ad osservarli e a contribuire alla loro efficace attuazione.

L'adozione del Modello è altresì comunicata e diffusa ai soggetti esterni con i quali Metlac intrattiene rapporti, tra cui, tra gli altri, i clienti, i fornitori, i distributori, gli agenti, i consulenti, i *partners*, i collaboratori ecc.; gli stessi dovranno essere sensibilizzati sui contenuti del Codice Etico 231 e dei principi di organizzazione e di gestione applicati da Metlac, nonché essere edotti delle conseguenze di eventuali violazioni. L'avvenuta comunicazione e, nei casi applicabili, l'impegno formale da parte dei soggetti esterni (questi ultimi per quanto applicabili), al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico 231 e dei principi di organizzazione e di gestione adottati da Metlac (se e nei limiti in cui risultano applicabili ai terzi) devono risultare da idonea documentazione, quali – ad esempio – dichiarazioni di conoscenza e di adesione ai principi di Metlac o specifiche clausole contrattuali. In proposito, nei diversi contratti stipulati da Metlac, occorrerà inserire specifiche clausole contrattuali relative al Decreto 231 ed alle conseguenze della sua violazione, tra cui, la risoluzione del contratto od il diritto di recesso da parte di Metlac.

Metlac non inizierà né proseguirà alcun rapporto con chi non intenda impegnarsi al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico e dei principi di organizzazione e di gestione adottati da Metlac (in relazione ai soggetti terzi, limitatamente agli aspetti, di volta in volta, applicabili).

7. SISTEMA DISCIPLINARE (EX D. LGS. 231/2001, COMMA 2, LETTERA E)

7.1. FINALITÀ DEL SISTEMA DISCIPLINARE

Metlac considera essenziale il rispetto del Modello e del Codice Etico 231 e delle Regole Generali di Comportamento. Pertanto, in ottemperanza all'art. 6, 2° comma, lettera e) del Decreto 231, Metlac ha adottato un adeguato sistema sanzionatorio da applicarsi in caso di mancato rispetto delle norme del Codice Etico 231 e delle Regole Generali di Comportamento, delle procedure e prescrizioni contenute nel Modello e nei

1	03/12/2021	Prima edizione approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione
Versione	Data	Motivo della modifica



documenti integrativi, poiché la violazione di tali norme e misure, imposte da Metlac ai fini della prevenzione dei reati previsti dal Decreto 231, lede il rapporto di fiducia instaurato con Metlac.

Il sistema disciplinare adottato ai sensi del Decreto 231 costituisce un protocollo preventivo ai fini della prevenzione dei reati.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari ivi previste prescinde dall'instaurazione di eventuali procedimenti penali e dal loro esito; pertanto, eventuali condotte in violazione del Modello saranno sanzionate se le stesse possano essere inquadrate in una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto 231.

In nessun caso una condotta illecita, illegittima o comunque in violazione del Codice Etico 231 e delle Regole Generali di Comportamento, del Modello e dei documenti integrativi potrà essere giustificata o ritenuta meno grave, anche se compiuta nell'interesse o a vantaggio di Metlac. Sono altresì sanzionati i tentativi e, in particolare, gli atti o le omissioni in modo non equivoco diretti a violare le norme e le regole stabilite da Metlac, anche se l'azione non si compie o l'evento non si verifica per qualsivoglia motivo.

7.2. SISTEMA SANZIONATORIO NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI SUBORDINATI

In conformità alla legislazione applicabile, Metlac informa i propri dipendenti delle disposizioni, principi e regole contenuti nel Codice Etico, nelle Regole Generali di Comportamento, nel Modello e nei documenti integrativi.

La violazione da parte del dipendente delle disposizioni, principi e regole contenuti nei predetti documenti costituisce un illecito disciplinare, punibile secondo le procedure di contestazione delle violazioni e l'irrogazione delle conseguenti sanzioni previste dal CCNL Industria Chimica, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori.

Il presente sistema disciplinare è stato configurato nel puntuale rispetto di tutte le disposizioni di legge in materia di lavoro. Non sono state previste modalità e sanzioni diverse da quelle già codificate e riportate nei contratti collettivi e negli accordi sindacali.

Costituisce illecito disciplinare, relativamente alle attività individuate a rischio di reato:

- La mancata osservanza dei principi contenuti nel Codice Etico 231 e nelle Regole Generali di Comportamento o l'adozione di comportamenti comunque non conformi alle regole del Codice Etico 231 e del Regole Generali di Comportamento
- Il mancato rispetto delle norme, regole e procedure di cui al Modello e relativi Protocolli
- La mancata, incompleta o non veritiera documentazione o la non idonea conservazione della stessa necessarie per assicurare la trasparenza e verificabilità dell'attività svolta in conformità alle norme procedure di cui al Modello ed al Codice Etico
- La violazione e l'elusione del sistema di controllo, realizzate mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle procedure di cui sopra
- L'ostacolo ai controlli e/o l'impedimento ingiustificato all'accesso alle informazioni ed alla documentazione opposto ai soggetti preposti ai controlli stessi, incluso l'Organismo di Vigilanza
- La mancata partecipazione agli eventi formativi
- La violazione delle misure di tutela del segnalante previste dalla Legge n. 179 del 2017 in materia di "whistleblowing" e, quindi:
 - l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis
 - il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante
 - il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile
 - qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante

1	03/12/2021	Prima edizione approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione
Versione	Data	Motivo della modifica



- La segnalazione - infondata e non veritiera effettuata con dolo o colpa grave - in favore dell'ODV di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231
- La segnalazione - infondata e non veritiera effettuata con dolo o colpa grave - in favore dell'ODV di violazioni del Modello

Per i **reati colposi**, costituisce illecito disciplinare:

- Il mancato rispetto del Modello da cui derivi una situazione di concreto pericolo per l'integrità fisica di una persona, ivi compreso l'autore della violazione
- Il mancato rispetto del Modello da cui derivi una lesione all'integrità fisica di una persona, ivi compreso l'autore della violazione
- Il mancato rispetto del Modello da cui derivi una lesione grave o gravissima o la morte di una persona, ivi compreso l'autore della violazione

Le suddette infrazioni disciplinari potranno essere punite, in base al predetto Contratto Collettivo, a seconda della gravità delle mancanze, con i seguenti provvedimenti:

- richiamo verbale
- ammonizione scritta
- multa
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 3 giorni di effettivo lavoro
- licenziamento con o senza preavviso

In particolare, incorre nella **sanzione disciplinare**:

- del **richiamo verbale** o dell'**ammonizione scritta** o della **multa** o della **sospensione**, il dipendente che violi le procedure interne previste o richiamate dal Modello o dal Codice Etico (ad esempio non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere i controlli di competenza, ometta di segnalare al Servizio Prevenzione e Protezione eventuali situazioni di rischio inerenti alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, non faccia uso o faccia un uso inadeguato dei Dispositivi di Protezione Individuali) o adotti, nell'espletamento delle di attività sensibili, un comportamento non conforme a quanto prescritto dal medesimo Modello o dal Codice Etico. Costituiscono comunque grave trasgressione, ove non si configuri un comportamento sanzionabile con uno dei provvedimenti di cui ai successivi punti (ossia, il licenziamento), i seguenti comportamenti:
 - l'inadempimento degli obblighi di segnalazione e di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza
 - la non giustificata o sistematica mancata partecipazione alle iniziative di formazione in tema 231, promosse da Metlac
 - il mancato rispetto del Codice Etico 231 e, nonché delle regole di comportamento e dei protocolli specifici di controllo previsti per le attività sensibili nel presente Modello
- del **licenziamento con preavviso**, il dipendente che adotti, nell'espletamento delle di attività sensibili, un comportamento non conforme a quanto prescritto dal Modello e dal Codice Etico 231 e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto 231 oppure, con riferimento specifico alle tematiche di salute e sicurezza:
 - non esegua in via continuativa l'attività di vigilanza prescritta ai sensi del Testo Unico 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro
 - metta in atto comportamenti ostruzionistici nei confronti dell'Organismo di Vigilanza oppure dei soggetti responsabili nell'ambito del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (ad esempio: Datore di Lavoro, RSPP e Preposti)
- del **licenziamento senza preavviso** il dipendente che adotti, nell'espletamento delle di attività sensibili, un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico di Metlac di misure previste dal Decreto 231 oppure,

1	03/12/2021	Prima edizione approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione
Versione	Data	Motivo della modifica



con riferimento specifico alle tematiche di salute e sicurezza, manometta in via ripetuta beni aziendali, causando in tale modo pericolo per sé o per gli altri e, infine, il dipendente che violi le norme a tutela del segnalante ai sensi della Legge n. 179 del 2017 oppure effettui segnalazioni infondate e non veritiere con dolo o colpa grave

Il **tipo e l'entità** di ciascuna delle sanzioni saranno applicate tenendo conto:

- dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza od imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento
- del comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti di legge
- delle mansioni del lavoratore
- della posizione funzionale e del livello di responsabilità ed autonomia delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza
- delle altre particolari circostanze relative all'illecito disciplinare

Le sanzioni disciplinari verranno comminate nel rispetto delle procedure previste dal CCNL applicabile e delle norme di legge.

L'accertamento delle suddette infrazioni, la gestione dei provvedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni stesse sono di competenza del Datore di Lavoro e delle altre funzioni competenti in materia di rapporti di lavoro, secondo i poteri loro rispettivamente attribuiti.

Ogni atto relativo al procedimento disciplinare dovrà essere comunicato all'Organismo di Vigilanza per le valutazioni ed il monitoraggio di sua competenza.

7.3. SANZIONI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIRIGENTE

In caso di violazione del Codice Etico, del Modello e dei documenti integrativi da parte di dirigenti, Metlac provvede ad irrogare le misure disciplinari più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL applicabile.

A titolo esemplificativo, costituiscono infrazioni:

- la commissione, anche sotto forma di tentativo, di un reato per cui è applicabile il Decreto 231 nell'espletamento delle proprie funzioni
- l'inosservanza delle regole prescritte dal Modello o dal Codice Etico
- la mancata vigilanza sui sottoposti circa il rispetto del Modello e delle regole da esso richiamate;
- l'inadempimento degli obblighi di "segnalazione" e di "informazione" nei confronti dell'Organismo di Vigilanza
- la tolleranza od omessa segnalazione di irregolarità commessa da altri prestatori di lavoro o clienti, fornitori, distributori, agenti, consulenti, *partner*, collaboratori di Metlac
- la violazione delle norme a tutela del segnalante ai sensi della Legge n. 179 del 2017 oppure l'effettuazione di segnalazioni infondate e non veritiere con dolo o colpa grave

In ogni caso, se la violazione del Modello o del Codice Etico fa venire meno il rapporto di fiducia, la sanzione è individuata nella risoluzione del rapporto di lavoro.

L'accertamento delle suddette infrazioni (eventualmente su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza e/o del Datore di Lavoro nel caso di infrazioni al sistema della salute e sicurezza sul lavoro), la gestione dei provvedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni stesse sono di competenza del Datore di Lavoro e delle altre funzioni con poteri in materia di personale.

Ogni atto relativo al procedimento sanzionatorio dovrà essere comunicato all'Organismo di Vigilanza per le valutazioni ed il monitoraggio di sua competenza.

1	03/12/2021	Prima edizione approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione
Versione	Data	Motivo della modifica

7.4. MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E SINDACI

Alla notizia di violazione dei principi contenuti nel Codice Etico e delle disposizioni e regole di cui al Modello da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza è tenuto ad informare tempestivamente l'intero Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, per l'adozione degli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea al fine di adottare le misure più idonee, ivi inclusa la revoca dall'incarico. Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì adottare i provvedimenti rientranti nell'ambito delle proprie competenze, sentito il parere del Collegio Sindacale (ad esempio, la revoca delle deleghe e dei poteri).

Si specifica, a titolo esemplificativo, che costituisce violazione dei doveri degli amministratori:

- la commissione, anche sotto forma di tentativo, di un reato per cui è applicabile il Decreto 231 nell'espletamento delle proprie funzioni
- l'inosservanza delle regole prescritte dal Modello o dal Codice Etico
- la mancata vigilanza sui prestatori di lavoro, i clienti, i fornitori, i distributori, gli agenti, i consulenti, i partner, i collaboratori di Metlac circa il rispetto del Modello e delle regole da esso richiamate
- l'inadempimento degli obblighi di "segnalazione" nei confronti dell'Organismo di Vigilanza
- la tolleranza od omessa segnalazione di irregolarità commessa da altri prestatori di lavoro o clienti, fornitori, distributori, agenti, consulenti, partner, collaboratori di Metlac
- la violazione delle norme a tutela del segnalante ai sensi della Legge n. 179 del 2017 oppure l'effettuazione di segnalazioni infondate e non veritiere con dolo o colpa grave

7.5. MISURE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Alla notizia di violazione dei principi contenuti nel Codice Etico e delle disposizioni e regole di cui al Modello da parte di un componente dell'Organismo di Vigilanza, l'Organismo di Vigilanza è tenuto ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale per l'adozione degli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la revoca del membro dell'Organismo di Vigilanza. Il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito dei suoi doveri di sorveglianza e sentito il parere del Collegio Sindacale, potrà di propria iniziativa adottare gli opportuni provvedimenti (anche in caso di Organismo di Vigilanza a composizione monocratica).

7.6. MISURE NEI CONFRONTI DI ALTRI DESTINATARI

Il rispetto da parte di quanti che, a vario titolo, operano per Metlac (fornitori, *partner*, consulenti/collaboratori esterni, ecc.) e da parte degli altri destinatari delle norme del Codice Etico e del Modello (quest'ultimo limitatamente agli aspetti, di volta in volta, applicabili) dovrà essere garantito tramite la previsione di specifiche clausole contrattuali.

La mancata osservanza da parte dei predetti soggetti delle norme del Codice Etico e del Modello (quest'ultimo limitatamente agli aspetti, di volta in volta, applicabili), o l'eventuale commissione da parte di tali soggetti dei reati previsti dal Decreto 231 sarà, per quanto possibile, sanzionata secondo quanto previsto nei contratti stipulati con gli stessi che dovranno includere specifiche clausole contrattuali aventi ad oggetto le sanzioni applicabili in caso di inosservanza, per quanto di competenza, del Codice Etico e del Modello. A titolo esemplificativo, tali clausole potranno prevedere la facoltà di risoluzione del contratto o di recesso da parte di Metlac, nei casi più gravi, o l'applicazione di penali, per le violazioni minori.

8. ULTERIORI MISURE

Resta salva la facoltà di Metlac di avvalersi di tutti gli altri rimedi consentiti dalla legge, ivi inclusa la possibilità di richiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Decreto 231 da parte di tutti i soggetti sopra elencati.

1	03/12/2021	Prima edizione approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione
Versione	Data	Motivo della modifica